

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

TESTO UNIFICATO

**N. 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-
320-333-336-339/A**

Norme in materia di turismo

Approvato dalla Quinta Commissione nella seduta dell'11 luglio 2017

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE N. 4

presentata dai Consiglieri regionali
PERU - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - FASOLINO - LOCCI - RANDAZZO -
TEDDE - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 20 marzo 2014

Funzioni in materia di turismo e disciplina della ricettività dell'ospitalità
e del turismo nautico in Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE N. 57

presentata dai Consiglieri regionali
FORMA - SABATINI - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - SOLINAS Antonio -
COZZOLINO - COMANDINI - DERIU - PISCEDDA - TENDAS

il 13 giugno 2014

Modifiche alla legge regionale 18 dicembre 2006, n. 20
(Riordino delle professioni turistiche di accompagnamento e dei servizi)

PROPOSTA DI LEGGE N. 104

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - DEDONI - COSSA

il 10 settembre 2014

Disciplina dell'attività ricettiva di bed and breakfast (B&B)

PROPOSTA DI LEGGE N. 131

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 27 ottobre 2014

Istituzione dei "marina resort". Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente "Norme per la classificazione della aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21)

PROPOSTA DI LEGGE N. 143

presentata dai Consiglieri regionali
CRISPONI - COSSA - DEDONI

il 24 novembre 2014

Testo unico della disciplina delle strutture turistiche - ricettive della Sardegna

PROPOSTA DI LEGGE N. 196

presentata dai Consiglieri regionali
LAI - COCCO Daniele Secondo - AGUS - PIZZUTO

il 10 aprile 2015

Norme in materia di turismo itinerante

PROPOSTA DI LEGGE N. 265

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI - CHERCHI Augusto - CONGIU - MANCA Pier Mario - UNALI

il 14 ottobre 2015

Disposizioni per la promozione e lo sviluppo in Sardegna dell'escursionismo, del cicloturismo, del turismo equestre e del turismo itinerante in camper e moto

PROPOSTA DI LEGGE N. 272

presentata dai Consiglieri regionali
PIZZUTO - COCCO Daniele Secondo - AGUS - LAI

il 29 ottobre 2015

Disposizioni concernenti la rete escursionistica della Sardegna e valorizzazione delle attività escursionistiche e alpinistiche per l'attivazione e il mantenimento di un qualificato turismo montano sostenibile, utile per lo sviluppo socio-economico delle zone montane e dell'intera isola

PROPOSTA DI LEGGE N. 289

presentata dai Consiglieri regionali
TEDDE - FASOLINO - PITTALIS - CAPPELLACCI - CHERCHI Oscar - LOCCI - PERU -
RANDAZZO - TOCCO - TUNIS - ZEDDA Alessandra

il 3 dicembre 2015

Modifiche alla legge regionale 12 agosto 1998, n. 27 (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21)

PROPOSTA DI LEGGE N. 311

presentata dal Consigliere regionale
SABATINI

il 30 marzo 2016

Disciplina e promozione dell'attività ricettiva di albergo diffuso

PROPOSTA DI LEGGE N. 320

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO -
DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - MELONI - PINNA Rossella - PISCEDDA -
RUGGERI - SABATINI - SOLINAS Antonio

il 3 maggio 2016

Norme in materia di turismo

PROPOSTA DI LEGGE N. 333

presentata dai Consiglieri regionali
PISCEDDA - COCCO Pietro - DERIU - DEMONTIS - LOTTO - TENDAS - FORMA -
COMANDINI

l'8 giugno 2016

Disciplina delle attività in materia di escursionismo, ciclabilità e mobilità dolce

PROPOSTA DI LEGGE N. 336

presentata dai Consiglieri regionali
LOTTO - COCCO Pietro - COMANDINI - MORICONI - TENDAS - COLLU - COZZOLINO -
DEMONTIS - DERIU - FORMA - MANCA Gavino - PINNA Rossella - PISCEDDA - RUGGERI -
SABATINI - SOLINAS Antonio

il 15 giugno 2016

Norme per la promozione del bio-golf e del turismo golfistico

PROPOSTA DI LEGGE N. 339

presentata dai Consiglieri regionali
BUSIA - DESINI

il 17 giugno 2016

Legge quadro per il turismo regionale

RELAZIONE DELLA QUINTA COMMISSIONE INDUSTRIA, COMMERCIO, ARTIGIANATO, TURISMO, COOPERAZIONE, ENERGIA, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, FORESTAZIONE, AGRICOLTURA, CACCIA, PESCA, ACQUACOLTURA

composta dai consiglieri

LOTTO, Presidente e relatore di maggioranza - ANEDDA - COMANDINI - CONTU - CRISPONI, relatore di minoranza - GAIA - LEDDA - MORICONI - RUBIU - TEDDE - TENDAS - UNALI

Relazione di maggioranza

On. LOTTO

pervenuta il 14 luglio 2017

Lo sviluppo economico della Sardegna passa indubbiamente anche e principalmente attraverso il rilancio del settore turistico, sia per il suo intrinseco valore economico, sia per la sua straordinaria capacità di generare una crescita in un'ottica di sviluppo integrato con gli altri settori cardine dell'economia isolana, agroalimentare, artigianato, cultura e commercio.

È quanto mai necessario che l'amministrazione regionale costruisca una visione d'insieme e, nell'ambito di un piano organico di sviluppo sostenibile ed equilibrato dell'isola, garantisca agli operatori del comparto un quadro normativo di riferimento adeguato alle nuove esigenze degli operatori. Certezza normativa, qualità e trasparenza, sono i cardini principali su cui deve essere impostata una seria politica di settore, che ha da confrontarsi con un'offerta globalizzata sempre più esigente ma che è anche ricchissima di potenzialità.

Con la presente legge quadro in materia di turismo si vogliono individuare gli strumenti normativi e operativi utili per una riorganizzazione del comparto turistico regionale, attraverso azioni di aggiornamento normativo, semplificazione, razionalizzazione amministrativa, delegificazione e innovazione tecnologica.

Il testo unificato approvato dalla Quinta Commissione, è la sintesi di un ampio confronto all'interno della commissione e con l'Assessorato regionale al turismo, che, a testimonianza di un generalizzato interesse alla materia in quest'Aula, nella Giunta regionale e nella società sarda, ha lavorato su 14 progetti di legge predisposti da tutti i gruppi politici presenti in Consiglio regionale con l'audizione di oltre 35 soggetti, a vario titolo interessati alla materia. La Commissione ha avuto così la possibilità di verificare e conoscere le attese, le aspirazioni e le problematiche che animano il settore. È emersa una grande attenzione verso la predisposizione di una legge regionale che, in sintonia con le migliori esperienze di altre regioni, desse risposte adeguate a problematiche nuove a cui la legislazione vigente, risalente agli anni '80, non è più in condizioni di rispondere.

Tra le principali problematiche emerse dal confronto, vanno segnalate la inadeguatezza della governance regionale e territoriale, la ancora eccessiva concentrazione nei soli mesi estivi della stagione turistica, nonché la presenza di una attività ricettiva abusiva che crea squilibri nella libera concorrenza e tensione tra gli operatori. Lo stesso patrimonio alberghiero isolano, per gran parte oramai datato e non più adeguato a sostenere le moderne esigenze di mercato, rappresenta un limite all'espansione del settore e appare inderogabile auspicarne l'ammodernamento.

L'ampliamento della stagione turistica, obiettivo primario imprescindibile per una crescita del settore, potrà trovare concreta attuazione solo se riusciamo a spostare l'attenzione degli operatori dalle coste e dal turismo balneare, asse portante importantissimo ma insufficiente, all'intero patrimonio

culturale, ambientale e naturalistico dell'intera regione. La fruibilità del territorio per lo sviluppo di un turismo sostenibile e accessibile, che valorizzi il patrimonio produttivo, paesaggistico, archeologico e naturalistico dell'isola, rappresenta pertanto un dato assolutamente fondamentale e propedeutico a un programma di rilancio e promozione del turismo in tutta l'isola.

Un turismo che trovi anche nelle eccellenze del nostro artigianato e ancor di più nelle nostre produzioni agroalimentari un volano di crescita e di sviluppo e di penetrazione nelle zone interne e di coinvolgimento delle comunità locali.

Per l'elaborazione del testo, cui ha lavorato per diversi mesi una apposita sotto commissione, ringrazio innanzi tutto i commissari, di maggioranza e di opposizione, i firmatari delle diverse proposte di legge, l'Assessore al turismo con il suo staff e il direttore generale dell'assessorato, nonché il segretario della commissione, dottor Serra, senza il cui instancabile impegno non sarebbe stato possibile portare a termine un lavoro di sintesi e di ricomposizione quanto mai complesso.

Per quanto riguarda la norma finanziaria, la Commissione, nella seduta del 14 marzo 2017, in applicazione del disposto dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, ha richiesto agli assessorati regionali competenti la predisposizione di una relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari scaturenti dal testo unificato, ciascuno per le parti di competenza. L'Assessorato regionale dell'ambiente, con nota prot. n. 8822 del 22 giugno 2017, successivamente rettificata con la nota prot. n. 8861 del 23 giugno 2017, ha provveduto alla quantificazione degli oneri finanziari relativi all'istituzione della Rete escursionistica della Sardegna e l'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio, con nota prot. n. 8711 del 20 giugno 2017, ha provveduto alla quantificazione degli ulteriori oneri finanziari scaturenti dal complessivo testo in elaborazione, con particolare riferimento agli oneri finanziari derivanti dall'istituzione della società Sardegna DMO.

Sulla base di tali relazioni la Commissione ha predisposto la norma finanziaria e, nella seduta del 20 giugno 2017, ha completato l'esame degli articoli, sospendendo l'approvazione finale del testo, in attesa dell'acquisizione dei pareri di competenza delle Commissioni Prima e Terza e del Consiglio delle autonomie locali.

La Terza Commissione, con nota prot. n. 9051 del 29 giugno 2017, ha comunicato l'espressione del proprio parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento.

La Prima Commissione, con nota 9481 dell'11 luglio 2017, ha comunicato il proprio parere favorevole con alcune osservazioni.

Il Consiglio delle autonomie locali, con nota prot. n. 9427 del 7 luglio 2017, ha espresso il proprio parere favorevole sul provvedimento, con osservazioni.

La Quinta Commissione, nella seduta dell'11 luglio 2017, ha provveduto all'approvazione finale del testo unificato, recependo parte delle osservazioni riportate nei pareri della Prima Commissione e del Consiglio delle autonomie locali.

Il testo in esame si articola in cinque capi all'interno dei quali si affrontano le tematiche della governance, quelle relative alle strutture ricettive, la diversificazione della proposta turistica, le agenzie di viaggio, le norme attuative.

Capo I

Il capo I affronta la materia del turismo in Sardegna partendo dagli aspetti generali delle finalità che motivano l'adozione della legge e degli obiettivi da raggiungere.

Le peculiarità della Sardegna nelle sue caratteristiche naturali e culturali le consentono di ambire a un ruolo unico nel panorama delle località turistiche a livello internazionale ed è quindi importante che la Regione si doti di norme che diano al comparto regole valide per tutti i soggetti coinvolti: imprenditori, amministratori pubblici, cittadini e turisti.

La consapevolezza che le bellezze della Sardegna sono un bene da preservare e valorizzare offrendole alla fruizione di un turismo consapevole accessibile e sostenibile, comporta la necessità che la stessa fruizione da parte dei turisti sia oltre che regolamentata incentivata e facilitata.

Gli interventi che la legge promuove sono orientati a determinare importanti ricadute economiche sull'intero territorio regionale creando sinergie tra le attività dei comparti produttivi e sociali. In un periodo di profonda crisi economica per la regione, con una coordinata azione di riorganizzazione del comparto turistico, si possono creare le condizioni per un deciso incremento dei flussi turistici dai quali attendersi un corrispondente incremento dello sviluppo economico regionale.

Per il raggiungimento di tali obiettivi è necessario impostare un sistema di governance del comparto che raccolga le esigenze di operatori e amministratori ma anche delle categorie di rappresentanza sociale e le traduca in fasi operative attraverso la predisposizione di un Piano strategico.

Tale momento di confronto e selezione è stato individuato nella Conferenza permanente del turismo (art.4) nella quale i soggetti coinvolti potranno contribuire attivamente a creare le condizioni perché siano individuate le migliori strategie da attuare per costruire il sistema turistico regionale a cui tutti noi aspiriamo.

La predisposizione del Piano strategico regionale per il turismo (art.5) dovrà essere uno dei principali compiti da assolvere nei prossimi mesi onde inquadrare il turismo in un contesto economico e sociale che tenga conto delle caratteristiche dell'isola ma anche degli scenari nazionali e internazionali con i quali rapportarsi.

Strumento indispensabile per realizzare gli obiettivi di promozione e commercializzazione delineati nel piano strategico sarà la costituzione (art. 7) di una DMO denominata "Sardegna destination management organization" che dovrà attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati interessati. La stessa potrà favorire forme di partenariato locale onde costruire una organica politica di marketing regionale e territoriale.

Il sistema di governance previsto nel capo I della legge si avvarrà del supporto tecnologico fondamentale di un Sistema informativo dedicato al comparto turistico regionale che soddisfi le esigenze di monitoraggio continuo operato dall'Osservatorio del turismo (art. 8), anch'esso previsto dalla legge ed espressamente dedicato al turismo.

L'attività di informazione e accoglienza turistica (art. 10) e le politiche di incentivazione alle imprese turistiche (art. 11), onde facilitare il processo di riqualificazione del sistema turistico, sono gli altri due aspetti su cui si basano le politiche per il rilancio del turismo nell'isola alle quali si affianca, tra le direttive di attuazione dell'art. 12, la predisposizione delle linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale.

Capo II

Il capo II affronta la riforma della disciplina e classificazione delle strutture ricettive risalente agli anni '80 con la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22. Pur rimanendo nel tracciato delle definizioni nazionali sono stati inseriti in legge solo quei parametri utili a individuare le tipologie demandando alle direttive di attuazione il dettaglio dei requisiti e delle procedure. La delega alla Giunta regionale dell'adozione delle direttive consentirà con maggiore tempestività di poter in futuro

adeguare i parametri di classificazione o le procedure al mutare delle esigenze del comparto turistico.

Un obiettivo particolarmente ambizioso si vuole conseguire con l'individuazione di misure tese a favorire l'accessibilità alle strutture ricettive e ai servizi da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive. Allo scopo, nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 25, verranno definiti i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità, essenziale quest'ultimo per una generale valorizzazione del patrimonio ricettivo e l'intercettazione di importanti flussi turistici.

Se per le strutture ricettive alberghiere (art. 14) e per quelle all'aria aperta (art. 15) possono essere sostanzialmente confermate le definizioni, per le strutture ricettive extralberghiere (art. 16) il mercato turistico ha impresso profonde differenze rispetto al passato. Queste ultime, con particolare riferimento ai B&B e case vacanze, hanno assunto dimensioni sempre più significative con la necessità, onde valorizzarne le peculiarità ed evitare fenomeni di abusivismo e sleale concorrenza, di definirne in maniera puntuale i contorni e facilitarne l'operatività in un contesto di massima trasparenza. Come per i B&B anche per le categorie dei campeggi e villaggi turistici, degli alberghi diffusi, nonché degli stabilimenti balneari (art. 24) sono state recepite le indicazioni pervenute dalle associazioni interessate.

Alla massima trasparenza e semplificazione delle procedure, sono ispirati gli articoli 17, 18 e 19 dedicati alla classificazione e i relativi procedimenti.

Tra l'altro, onde favorire l'intercettazione dei flussi turistici legati al turismo itinerante, si è prestato particolare attenzione all'utilità di una maggiore diffusione delle aree di sosta temporanea a fini turistici (art.22)

Particolare attenzione infine, è stata prestata alla necessità di creare le condizioni per una più puntuale vigilanza e controllo (art. 26) e contenimento del fenomeno dell'abusivismo individuando nuovi strumenti di verifica ma anche la stessa Regione e l'Assessorato competente tra i soggetti ad essa preposti.

Capo III

Al fine di conseguire l'ambizioso obiettivo di allungare la stagione turistica all'intero anno, con le norme contenute nel capo III sono state individuate una serie di misure tese a favorire la fruibilità di tutto il territorio regionale e intercettare flussi non legati al solo turismo balneare. Viene pertanto istituita la RES (Rete escursionistica della Sardegna) (artt. 29 e 30) e ne viene, altresì, normata la realizzazione in caso di percorsi in aree private (art. 31) e la gestione complessiva coinvolgendo e valorizzando l'Agenzia FORESTAS. Sarà così possibile creare le condizioni per un ampliamento del reticolo esistente, attualmente in prevalenza nei compendi forestali, a tutto il territorio dell'isola, ma ancor di più di una sua gestione per garantirne la conservazione e la fruibilità in condizioni di sicurezza, con il coinvolgimento del CAI e delle altre associazioni di volontariato interessate.

Nello stesso capo III viene prestata attenzione alla realizzazione del piano di gestione degli itinerari ciclabili (art. 33), alla valorizzazione delle tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica (art. 34), al turismo equestre e relative ippovie (artt. 35 e 36) e al turismo naturalista (art.37) e sportivo (art. 48) e infine ai percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi (art.39). Allo scopo di venire incontro al fondamentale obiettivo di valorizzazione delle nostre comunità locali viene istituita la rete dei borghi caratteristici della Sardegna (art.40) riconoscendo a questa un ruolo fondamentale nello sviluppo turistico legato al patrimonio storico, culturale e identitario delle nostre comunità.

Capo IV

Il capo IV è dedicato alla riscrittura delle norme sulle agenzie di viaggio (artt. 42 e 43)

tenendo conto dell'evoluzione del mercato e del consolidarsi delle nuove attività on line. Allo stesso tempo vengono meglio definite e in alcuni casi ampliati, i servizi che possono offrire le agenzie di viaggio ridefinendo, altresì, i requisiti per l'esercizio dell'attività da parte delle stesse. Con maggiore precisione infine vengono definiti gli ambiti di operatività delle associazioni senza scopo di lucro (art. 44).

Capo V

Nel capo V, oltre alla norma finanziaria (art. 48), vengono sviluppate le norme transitorie e le modifiche e abrogazioni.

Relazione di minoranza

On. CRISPONI

pervenuta il 14 luglio 2017

Il testo unificato elaborato dalla Quinta Commissione è frutto di una lunga attività e fa sintesi delle differenti sensibilità presenti nelle diverse proposte pervenute.

Dopo il lungo iter e le varie audizioni effettuate in sede di esame con le rappresentanze dei tanti portatori di interesse e valutate le varie proposte di modifiche, si è giunti alla definizione del testo finale oggi in esame.

Nel corso della predetta attività della Commissione e della sottocommissione, incaricata di predisporre la bozza di testo unificato, i commissari della minoranza consiliare hanno garantito un sicuro e costruttivo apporto, senza alcuna contrapposizione e semmai con un aiuto sostanziale in termini di proposte e di massima disponibilità nel portare a compimento l'iter procedurale, pur nelle inevitabili criticità di un testo unico che riassume ben 14 proposte di legge che si palesano di fatto nell'articolato licenziato in via definitiva.

Tuttavia il testo ha quantomeno il merito di aggiornare se non rimuovere paradossali riferimenti normativi risalenti a oltre trent'anni fa, oramai obsoleti e certamente superati dall'innovazione e dalle agili dinamiche del comparto turistico.

Altro aspetto positivo da sottolineare è che la discussione odierna può essere inquadrata anche come una piccola conquista per l'intero settore, considerate le ridotte occasioni concesse da quest'aula alla discussione su temi quali appunto quelli sul turismo che, di fatto, si innervano profondamente nell'economia regionale .

La linea guida dell'interesse generale è stata sostanzialmente interpretata nell'approntamento dell'articolato verso tre specifici punti: governance, innovazione e contrasto al crescente se non dilagante abusivismo.

E sicuramente questi tre punti sono stati oggetto delle approfondite valutazioni, svolte, in particolare, in sede di lavori della commissione e in occasione delle molteplici su richiamate audizioni.

Purtroppo, di alcuni di questi suggerimenti, in special modo quelli presentati da alcune associazioni di categoria, secondo lo scrivente avrebbero meritato maggior considerazione con l'adozione di livelli di intervento più puntuali e stringenti, soprattutto alla luce della rapida evoluzione di un settore che mostra di saper sfruttare in modo altrettanto rapido, le gigantesche opportunità offerte

per esempio oggi dal web o dalla dilagante sharing economy.

Pertanto tale evoluzione non può trovare impreparato il legislatore che è chiamato ad approvare non tanto una legge regionale, ma semmai ad assicurare una visione organica a favore di un territorio certamente vocato al turismo e alle sue filiere imprenditoriali che però nella maggior parte dei casi si ritrovano ad operare in assenza di concrete politiche turistiche da parte della Giunta regionale.

E non si può certo sottacere come il comparto turistico necessita, oggi più che mai, di interazione e integrazione con altri comparti fondamentali per la nostra Isola e per i suoi cittadini. Mi riferisco in particolare ai trasporti, beffardamente azzoppati dagli esiti del recentissimo bando sulla continuità territoriale, ma anche dagli assurdi ritardi sulla definizione di un piano dei trasporti interni inadeguato e non coerente con le esigenze di mobilità della popolazione turistica. E ancora ci si può riferire ai provvedimenti urbanistici e di governo del territorio che ancora devono approdare alla discussione in aula, e che si auspica trovino puntuale e serena applicazione in coerenza proprio alla vocazione turistica della nostra Isola.

Così come la filiera turistica non può rinunciare alla trasversalità con altri settori economici funzionali allo sviluppo, agroalimentare, artigianato e ambiente su tutti.

In buona sostanza il testo, così come elaborato, ha trovato giusta convergenza fra i commissari su alcuni fondamentali articoli che sintetizzo brevemente:

- semplificazione normativa con l'articolo 25 che attribuisce al competente Assessorato l'individuazione con apposite direttive delle caratteristiche e dei requisiti obbligatori per le strutture ricettive, liberi dai vincoli di legge per una loro attualizzazione a seguito delle mutate condizioni del comparto e dei mercati;
- governance con l'articolo 7, autentica modernizzazione dell'organizzazione che per la prima volta avvia un sistema dove i portatori di interesse assurgono al protagonismo in seno all'istituenda DMO;
- ringiovanimento delle norme sulle agenzie di viaggio con introduzione delle Ota-Olta (Online travel agency);
- individuazione di specifici incentivi come previsto all'articolo 11 a favore delle imprese della filiera (ricettivo, agenzie di viaggio, incentive house...);
- vigilanza con il coinvolgimento della Regione che non lascia soli i comuni;
- positivi richiami all'accessibilità delle strutture in tema di disabilità.

Per contro paiono poco incisive le norme per il contrasto all'abusivismo (e qui si auspica l'introduzione per emendamento del numero univoco per le strutture extralberghiere da associare alla pubblicazione sui portali on line). Pare impalpabile il tentativo dell'articolo 10 di organizzare una efficiente rete di informazione turistica. Mentre sono del tutto assenti i riferimenti sulla formazione di imprenditori e addetti, e sulle relazioni con altri comparti economici strategici per l'isola.

A ogni buon conto è auspicabile che l'articolato come approvato a maggioranza dalla Quinta Commissione che sarà discusso in aula accolga e approvi emendamenti migliorativi, che riequilibrino quelle carenze passibili di ricadute negative nei confronti di tutti portatori di interesse, amministrazioni locali comprese.

Parere della Prima Commissione permanente.

La Prima Commissione permanente, nella seduta del 6 luglio 2017, ha preso in esame gli aspetti di competenza del testo unificato n. 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339

(Norme in materia di turismo) e, a maggioranza, con l'astensione dei rappresentanti dei Gruppi di opposizione, ai sensi dell'articolo 45, comma 3, del Regolamento interno, ha espresso parere favorevole con le seguenti osservazioni.

1. Partecipazione degli enti locali alla Conferenza permanente del turismo (articolo 4, comma 3): la Commissione, per ragioni di funzionalità dell'Organo, suggerisce di prevedere in modo maggiormente dettagliato le modalità di partecipazione degli enti locali alla Conferenza permanente del turismo ad esempio attraverso una rappresentanza di sindaci nominata dal CAL.

2. Istituzione della società partecipata e conferimento di funzioni (articoli 7 e 8): la disposizione di cui all'articolo 7, nel prevedere l'istituzione della società "DMO", contiene l'opportuno richiamo al rispetto della legislazione vigente in materia di società partecipate. La Commissione suggerisce di specificare che il rispetto si riferisce alla legislazione "statale e regionale" vigente in materia.

Sotto altro profilo la Commissione constata che l'articolo 8, comma 3, prevede che l'Assessorato competente in materia di turismo deleghi alla citata società DMO "parte delle funzioni" attribuite all'Osservatorio regionale del turismo (istituito ai sensi del medesimo art. 8). La Commissione constata che la continua istituzione di nuovi organi e la conseguente parcellizzazione delle competenze che si verifica con l'attribuzione di funzioni ai medesimi, non contribuiscono a semplificare il sistema organizzativo regionale. Inoltre, la Commissione osserva che il generico rinvio a successive deleghe di funzioni (come nell'ipotesi in esame) incrementa il rischio di demandare a organi di natura privatistica funzioni fondamentali che, peraltro, spesso incidono sui diritti delle persone, che la Regione dovrebbe esercitare direttamente, tramite le proprie strutture amministrative.

A tal fine, nel caso specifico, suggerisce di prevedere la presentazione al Consiglio di un apposito disegno di legge regionale della Giunta che, disciplinando la costituzione della società DMO di cui all'articolo 7 del testo unificato, preveda in modo dettagliato anche le specifiche funzioni che possono essere demandate alla società medesima.

3. Osservatorio regionale del turismo, modalità istitutiva (articolo 8): l'Osservatorio regionale del turismo, di cui all'articolo 8, sembra assumere le caratteristiche di una articolazione organizzativa dell'Amministrazione regionale che, soprattutto in seguito all'entrata in vigore della legge regionale n. 24 del 2014, non dovrebbe essere istituita con legge, ma con atti amministrativi (vedi articolo 13 della legge regionale n. 31 del 1998). Si suggerisce, pertanto, di attribuire i compiti dell'"Osservatorio" all'Assessorato competente in materia di turismo prevedendo l'eventuale istituzione, in seno a quest'ultimo, di una apposita struttura organizzativa secondo le procedure già disciplinate dalla legislazione regionale. La formulazione potrebbe essere, ad esempio, la seguente: "l'Assessorato competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa, istituita ai sensi dell'articolo 13 della della legge regionale n. 31 del 1998, svolge in particolare le seguenti funzioni: ...".

4. Direttive di attuazione e potere regolamentare consiliare (articoli 12, 25 e 28): alcune disposizioni contenute negli articoli riportati demandano alla Giunta regionale, in alcuni casi all'assessore competente, (art. 25, comma 2) l'adozione di "direttive di attuazione" del testo unificato. In un caso (art. 28, comma 3) la futura emanazione delle "direttive" prevede un processo di delegificazione in quanto costituisce la condizione per l'abrogazione di leggi regionali vigenti. A tal proposito la Commissione si limita a osservare che tali "direttive", al di là del nome, assumono per molti aspetti la valenza di norme sostanzialmente regolamentari. La Commissione invita a tener conto del fatto che, come è noto, ai sensi dell'articolo 27 dello Statuto speciale, la Giunta regionale non può emanare norme di carattere regolamentare in quanto la relativa competenza è attribuita al Consiglio. Al di là di tale osservazione la Commissione suggerisce di qualificare in modo specifico la natura dell'atto che deve contenere eventuali "direttive" (es. "deliberazione" della Giunta regionale, decreto, etc.) al fine di identificarne le procedure di adozione e il relativo regime giuridico.

5. Coordinamento normativo (articoli 26 e 30): l'articolo 26 e l'articolo 30 attribuiscono alcune funzioni e compiti attinenti alla materia del turismo al Corpo forestale sardo e all'Agenzia FoReSTAS. Nel rispetto dei principi sulla qualità e la chiarezza normativa la Commissione suggerisce di formulare le disposizioni citate come integrazioni delle leggi regionali che, rispettivamente, istituiscono e disciplinano il Corpo forestale e la citata Agenzia. In questo modo l'attribuzione di tali funzioni risulta prevista nell'ambito normativo che propriamente disciplina l'attività dei due soggetti.

6. Abrogazioni (articoli 28 e 47): i due articoli prevedono abrogazioni di leggi attualmente in vigore. Per ragioni di chiarezza normativa la Commissione suggerisce di riunire la disciplina delle abrogazioni in un unico articolo.

7. Uso della lingua straniera (articoli 7 e 16): la Commissione constata che, in particolare negli articoli 7 e 16, il testo unificato utilizza termini in lingua straniera. Sul punto si suggerisce alla Commissione di merito una valutazione.

La Terza Commissione, nella seduta del 29 giugno 2017, ha espresso parere favorevole sugli aspetti finanziari del provvedimento in oggetto e ha nominato relatore in Consiglio, ai sensi dell'articolo 45, comma 2, del Regolamento interno, il Presidente.

PARERE DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

pervenuto il 4 luglio 2017

Parere ai sensi della lettera c), comma 1, articolo 9, della legge regionale 17 gennaio 2005, n. 1 sul testo unificato delle PP.LL. n. 4-57-104-131-143-196-265-272-289-311-320-333-336-339, recante "Norme in materia di turismo".

In premessa va riconosciuto alla Commissione il merito di aver portato a sintesi un elevato numero di proposte di legge, sottoscritte da tantissimi consiglieri e da tutti i gruppi consiliari. Per ciò stesso, emerge l'urgenza di intervenire sulla materia, disciplinata da norme obsolete, insuscettibili di reggere l'attuale sviluppo del mercato turistico mondiale, sclerotizzate e fonti di appesantimenti burocratici. L'unificazione di ben 14 proposte di legge rappresenta plasticamente la necessità di individuare un punto d'incontro fra due opposte tensioni, la prima rappresentata dall'esigenza di normare, di individuare strumenti legislativi generali, capaci di fissare staticamente la seconda pulsione, ovvero la realtà del turismo moderno, estremamente veloce, repentina nei cambiamenti, legata al mercato elettronico e ai mutamenti dell'economia internazionale.

È condivisibile lo sforzo di riclassificare le strutture ricettive, adeguandole alle moderne esigenze del settore. È considerevole il tentativo di semplificare e delegificare la disciplina. Importante anche l'adeguamento delle disposizioni sanzionatorie, tese al contrasto dell'abusivismo e alla crescita qualitativa dell'offerta turistica regionale.

Sul piano generale, questo Consiglio ritiene di dover segnalare che, per alcuni aspetti, la proposta appare più incline all'individuazione degli elementi strutturali del mercato turistico e più sensibile alle esigenze del processo produttivo, sfumando invece il ruolo del governo regionale e locale rispetto alle dinamiche delle comunità territoriali e con riguardo alle politiche complessive di sviluppo e crescita della Regione. Per l'attuazione e l'efficacia della disciplina in esame occorre attuare altre riforme generali, quali la legge urbanistica, e l'adeguamento del riordino del sistema degli enti locali, al fine di innervare di modernità la visione prospettica della crescita della Sardegna.

Sotto questo aspetto risulta carente la definizione analitica dei processi e degli organismi attuativi e pianificatori previsti. A titolo d'esempio, può richiamarsi la composizione della Conferenza permanente del Turismo in cui si prevede la generica partecipazione di Anci ed enti locali, oltre gli altri interessati, dimenticando che la rappresentanza istituzionale degli enti locali è affidata al Consiglio delle Autonomie Locali, e perciò lasciando alla sensibilità istituzionale dell'esecutivo l'individuazione dei componenti.

In un'ottica di sviluppo omogeneo del turismo che consenta la valorizzazione dei territori attualmente esclusi dai flussi turistici regionali, risulta meno definita la partecipazione del sistema delle amministrazioni locali alla redazione del piano regionale del turismo. Invero, il Consiglio apprezza senza tentennamenti l'impostazione favorevole al dinamismo competitivo del settore anche attraverso il ricorso a organismi misti pubblico/privati (DMO), ma non può non segnalare la preoccupazione che un'eccessiva impostazione privatistica secondo logiche di mercato può accentuare il divario fra le diverse aree regionali. Sotto questo profilo il capo III non è corredato di strumenti attuativi rispetto alla elencazione dei possibili settori di intervento da individuare quali concreti elementi di valorizzazione e sviluppo delle realtà territoriali.

Si ritiene opportuno consentire agli enti locali maggiori capacità di intervento e di governo. Ciò al fine di impostare politiche locali capaci di colmare gap e di proporre prodotti e percorsi turistici alternativi rispetto alle prevalenti direttive di mercato. A tal fine si propone di eliminare quei vincoli che pur finalizzati alla qualificazione delle strutture ricettive possono costituire un limite eccessivo per le comunità minori anziché vere proprie leve di sviluppo. Nei piccoli comuni, albergo diffuso e

bed&breakfast possono favorire il tessuto economico locale e il passaggio verso una cultura imprenditoriale ancora non espressa nella nostra regione. Le politiche locali di piccola imprenditorialità turistica sono fattori di contenimento dello spopolamento e di incremento del lavoro e delle attività produttive femminili. Si fa riferimento al limite dei 200 metri delle unità abitative rispetto all'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali dell'albergo diffuso e alla valorizzazione dei bed&breakfast nei piccoli comuni.

Nell'auspicio che vengano accolte le predette osservazioni, il parere del Consiglio delle autonomie locali è favorevole.

RELAZIONE TECNICA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO, ARTIGIANATO E COMMERCIO

Oggetto: Relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari del T.U." Norma in materia di turismo", ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

La presente relazione tecnica illustra gli effetti di natura finanziaria recati dalle disposizioni della proposta di legge regionale in materia di turismo. La presente relazione è in risposta alla nota prot, n. 3176 del 14 marzo 2017 e relativa al testo del esitato dalla Commissione in data 15 giugno 2017.

La previsione degli oneri finanziari a carico del bilancio regionale generati dalle disposizioni del testo normativo è stata effettuata in considerazione della struttura del bilancio armonizzato ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo n. 118 del 2011 e successive modifiche e integrazioni.

Il testo in particolare nell'articolo 7 istituisce la Sardegna DMO, una società a cui potranno partecipare soggetti sia pubblici che privati secondo la normativa vigente, con il compito di dare attuazione alle politiche di promozione e commercializzazione della Regione.

La determinazione dei costi illustrata nella presente relazione, tiene conto di due possibilità date dalla legge istitutiva del nuovo organismo ossia il caso in cui la Regione sia il socio unico e quella in cui vi sia una partecipazione di altri soggetti pubblici.

In entrambi i casi si intende costituire un soggetto snello, connotato da una altissima specializzazione che potrà essere attivo, secondo il seguente crono programma:

- approvazione della legge e sua promulgazione entro il mese di ottobre 2017;
- avvio costituzione società dicembre 2017.

Nel primo caso, ossia partecipazione al 100 per cento Regione, gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge sono quantificati in massimo euro 696.000.

L'importo stimato è stato determinato dalla somma delle seguenti voci:

1) costo personale	euro	636.000
2) costi funzionamento	euro	0
3) costi investimenti	euro	45.000
4) costi vari	euro	15.000

Nel secondo caso, invece, si ipotizza la partecipazione di altri soggetti pubblici, come ad esempio le camere di commercio, i quali interessati ad attivare servizi comuni nell'ambito delle attività di competenza, potranno sostenere proporzionalmente le spese di gestione in virtù delle quote di partecipazione sociale.

Nel caso in cui si attivi una struttura il cui pacchetto sia detenuto per il 70 per cento dalla Regione mentre il restante 30 per cento da altri soggetti pubblici operanti sul territorio regionale.

Gli oneri finanziari derivanti dall'applicazione della presente legge e spettanti alla Regione per il 70 per cento in tale caso, sono quantificati in massimo euro 641.200.

L'importo stimato è stato determinato dalla somma delle seguenti voci:

1) costo personale	euro	856.000
2) costi funzionamento	euro	0
3) costi investimenti	euro	45.000
4) costi vari	euro	15.000

Costi personale

La pianta organica ipotizzata prevede una figura apicale rappresentata da un manager di chiara fama e figure specializzate per quanto attiene al personale non dirigenziale.

Le risorse necessarie sono, quindi, differenti nelle due ipotesi; nel caso di partecipazione totalitaria della Regione il numero di dipendenti sufficiente all'operatività della DMO è rappresentato da 10 dipendenti e si ipotizza invece il numero di 15 dipendenti nel caso di partecipazione di un altro Soggetto pubblico in virtù delle maggiori attività in comune che saranno poste in campo.

La tabella sotto riportata raffigura i costi della Sardegna DMO relativi ai dipendenti le cui somme sono state determinate in base ai costi del personale della Regione:

Regione 100

Dipendenti	Numero	Costo totale unitario	Costo complessivo
Dirigente	1	163.000	163.000
Funzionari	10	44.000	440.000
B1	1	33.000	33.000

Il totale è euro 636.000

Regione 70 per cento e soggetto pubblico 30 per cento

Dipendenti	Numero	Costo totale unitario	Costo complessivo
Dirigente	1	163.000	163.000
Funzionari	15	44.000	660.000
B1	1	33.000	33.000

Riassumendo quanto sopra evidenziato, si ipotizza un costo totale di massimo 856.000, di cui il 70 per cento a carico della Regione corrispondente a euro 599.200.

Costi di funzionamento

In coerenza con la politica di razionalizzazione della spesa e il piano di dismissione degli affitti, si ipotizza l'assegnazione temporanea in comodato d'uso gratuito da parte della Regione di

locali regionali da destinare a fini istituzionali ai sensi della deliberazione n. 14/10 dell'8 aprile 2015.

Costo investimenti

Inizialmente si ipotizza un investimento per le dotazioni hardware e software e loro manutenzione stimabile in euro 35.000 e per qualche arredo euro 10.000.

Costi vari

La costituzione di una società, ad esempio un consorzio a responsabilità limitata, richiede un conferimento minimo di euro 10.000 a cui si devono sommare i compensi notarili per un ammontare di euro 15.000.

Copertura finanziaria

La copertura finanziaria delle risorse per entrambe le ipotesi sono a valere sulle risorse iscritte nella missione 07 - "Turismo" programma 01 - "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e su quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

Per quanto riguarda il capo I, agli oneri di cui agli articoli 6 e 9, trattandosi di attività rientranti nell'ambito dell'ordinaria competenza dell'Assessorato, si fa fronte mediante l'utilizzo degli stanziamenti già previsti alla missione 07 - "Turismo" - programma 01 - "Sviluppo e valorizzazione del turismo" del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e su quelli corrispondenti dei bilanci degli anni successivi.

Gli articoli 2, 3, 4, 5, 8 e 10, trattandosi in parte di norme di indirizzo e programmatiche (articoli 2, 3 e 10) e in parte di norme relative ad attività che l'Assessorato è in grado di svolgere e già in parte svolge con le dotazioni strumentali e di personale attualmente disponibili (articoli 4, 5 e 8) non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica.

L'articolo 11 individua una spesa facoltativa cui dar corso anno per anno nei limiti delle risorse appositamente stanziare, secondo quanto disposto dall'art. 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Capo II

L'intero capo II non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

Capo III

Gli articoli 29, 30, 31 e 32 esulano dalla competenza dell'Assessorato regionale del turismo, artigianato e commercio.

Gli articoli 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 individuano delle spese facoltative cui dar corso anno per anno nei limiti delle risorse appositamente stanziare, secondo quanto disposto dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011.

Capo IV

L'intero capo IV non comporta alcun onere aggiuntivo a carico della finanza pubblica.

RELAZIONE TECNICA DELL'ASSESSORATO REGIONALE DELLA DIFESA DELL'AMBIENTE

Testo unificato "Norme in materia di turismo". Nuovi elementi informativi ai sensi dell'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11.

Con riferimento alla richiesta del Presidente della V Commissione permanente, pervenuta con nota n. 3176 del 14 marzo 2017, ai fini della predisposizione della relazione tecnica di quantificazione degli oneri finanziari di cui all'articolo 33, comma 3 bis, della legge regionale 2 agosto 2006, n. 11, si trasmettono in allegato alla presente i nuovi informativi di competenza, a firma del direttore generale dell'Agenzia Forestas, dott. Antonio Casula, riferiti alle disposizioni contenute nel testo unificato "Norme in materia di turismo" (artt. 30 - 33) relative all'istituzione della Rete escursionistica della Sardegna (RES). La suddetta relazione sostituisce il documento precedentemente trasmesso con nota prot. n. 2268/GAB del 21 giugno 2017.

Testo unificato "Norme in materia di turismo" (art. 30, 31, 32, 33) - Elementi informativi per la quantificazione degli oneri finanziari della rete escursionistica della Sardegna (RES)

Il titolo VI della legge regionale n. 8 del 20 aprile 2016, disciplina l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e dell'ambiente della Sardegna (FoReSTAS).

L'articolo 37, comma 1, lettera c), individua tra le funzioni dell'Agenzia la valorizzazione produttiva, turistico-ricreativa e culturale del patrimonio naturale e, in particolare "la realizzazione e manutenzione di aree e parchi attrezzati e di opere finalizzate alla promozione di attività di turismo rurale e ricreative, quali infrastrutture per la mobilità lenta, la sentieristica attrezzata e le attività sportive e turistico-ricreative ecocompatibili, nonché tutte le attività collaterali utili per il miglior utilizzo economico di beni, opere e risorse dell'Agenzia".

Per quanto riguarda lo sviluppo della rete sentieristica, nel corso dei precedenti cicli di programmazione, l'Ente foreste della Sardegna ha recuperato oltre 750 km di sentieri escursionistici, creando il tessuto connettivo per il turismo attivo inteso quale volano di un'economia sostenibile nelle aree di maggiore pregio dell'isola, costiere e/o montane, in particolare grazie agli interventi finanziati a valere sulle risorse del POR 2000-2006 (Misura 4.14 b) e dal P.O. Italia - Francia marittimo 2007-2013 - Progetto CoREM - sottoprogetto "Ampliamento rete di siti e spazi protetti e/o sensibili".

Con riferimento alla realizzazione di questa prima rete sentieristica (o, più propriamente, sommatoria di sotto-reti, individuate secondo i criteri definiti dalla deliberazione della Giunta regionale che incaricò l'Ente foreste della realizzazione della Misura 4.14 b del succitato programma POR), la principale criticità è stata rappresentata dall'esigenza di curare la manutenzione, in particolare a causa del fatto che una parte dei suddetti interventi ricadeva nei territori comunali estranei alla gestione dell'allora Ente foreste, che, ai sensi di quanto previsto dalla legge regionale n. 24 del 1999, poteva intervenire fuori dai compendi amministrati esclusivamente su indicazione e autorizzazione espressa da parte della Giunta regionale con apposita deliberazione.

Attualmente, a seguito dell'approvazione della legge regionale n. 8 del 2016, l'Agenzia FoReSTAS può programmare e realizzare interventi di manutenzione straordinaria di tali tracciati, utilizzando risorse finanziarie proprie ovvero stipulando apposite convenzioni con i comuni.

Si fa presente che la Giunta regionale, nel corso del 2016, ha approvato la deliberazione n. 45/24 del 2 agosto 2016, avente a oggetto "Programmazione unitaria 2014-2020. Strategia 4 "Beni comuni". Programma di intervento 8 "Tutela dell'ambiente" - Obiettivo specifico 8.4.2 "Sistema delle aree protette". POR FESR 2014-2020 Asse VI "Uso efficiente delle risorse e valorizzazione degli attrattori naturali, culturali e turistici". Programmazione dell'azione 6.6.1. "Interventi per la tutela e la

valorizzazione delle aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino, paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo", con la quale sono state programmate le risorse del POR FESR 2014-2020 destinate agli interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica.

La programmazione delle risorse prevede una linea di intervento specifica, denominata "Sentieri di FoReSTAS", destinata a finanziare un intervento di turismo sostenibile, mediante sviluppo e razionalizzazione della sentieristica all'interno dei propri compendi, per un importo di euro 2.500.000. Il progetto intende proporre la prosecuzione di azioni portate nel corso delle precedenti annualità, aventi la finalità dello sviluppo della Rete escursionistica e di forme di turismo attivo collegato alle escursioni, caratterizzata dal recupero dei vecchi camminamenti, miglioramento della sicurezza sui tracciati, dotazione di servizi tecnologici collegati necessari per la fruizione turistica sostenibile dei sentieri recuperati, per valorizzare non solo il patrimonio naturalistico ma anche quello culturale e antropologico.

L'articolo 32 del testo unificato "Norme in materia di turismo", rubricato "Piano per l'istituzione e la gestione della RES", prevede che: "la Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia Forestas, approva il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge".

Ciò premesso, si fa presente che, in fase di prima implementazione, nell'ipotesi che la deliberazione della Giunta regionale di istituzione della RES abbia a oggetto le aree sopraccitate, non verrebbero a determinarsi nuovi oneri finanziari, atteso che i relativi costi di mantenimento sono già previsti nelle attività istituzionali ordinarie di Forestas, ovvero hanno trovato copertura con i fondi di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 2 agosto 2016.

Rispetto a questo asset consolidato ed esistente, l'Agenzia Forestas, nel prossimo triennio, prevede di inserire, tramite gli interventi finanziati di cui alla già citata deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 2 agosto 2016:

- circa 100 km da realizzarsi nel Goceano (nel quadrilatero delimitato idealmente tra Foresta Burgos/Conzas, Foresta Anela, Monte Pisanu e Librai) con parti studiate ad hoc per la percorribilità anche in modalità "ippovia", anche lungo la via della transumanza da Anela a Foresta Anela e il circuito della montagna attorno alla direttrice Sa Fraigada - Eremo di S.Francesco - Caserma Fiorentini - punta Masiennera Caserma Anela - passo Bucc'Aidu - Monte Rasu, Monte Pisanu Sos Nibberos, Monte Burghesu, Foresta Burgos - Monte Artu - Monte Bassu - librai. Altra direttrice individuabile è quella della Valle dei Nuraghi da Foresta Burgos a Bonorva e lungo la valle del Pelao (a Bonorva insistono i 700 ha di foresta comunale a Mariani che potrebbero essere assimilati a gestione FoReSTAS) e per concludere la direttrice da Badde Salighes a Foresta Burgos (Bolotana e Burgos, all'interno del SIC Marghine-Goceano) che di fatto costituirebbe una prima tranche della ipotetica "grand route ippoviaria" lungo la direttrice Alghero-Olbia attraverso il Goceano;
- circa 100 km da realizzarsi tra piste bike, sentieri trekking e ippovie presso il perimetro del Parco naturale regionale di Tepilora, intervento espressamente previsto e finanziato dalla deliberazione della Giunta regionale 45/24 del 2016;
- circa 50 km da realizzarsi per interventi di completamento e interconnessione dell'area di "Su Suercone", intervento espressamente previsto e finanziato dalla deliberazione della Giunta regionale n. 45/24 del 2016;

Per la realizzazione dei sopra citati interventi si stima una spesa complessiva di euro 250.000 per l'anno 2017, di euro 850.000 per l'anno 2018 e di euro 1.050.000 per l'anno 2019.

Alle predette quantificazioni si è giunti attraverso l'osservanza dei seguenti parametri:

- per la manutenzione dei sentieri interni ai propri compendi, l'Agenzia spende ordinariamente dal

proprio bilancio circa 250.000 euro, fra personale e materiali. La manutenzione della rete esistente ha un costo medio di circa 1.000 euro/km per biennio, mentre la realizzazione (senza apertura di nuove tracce, ma attraverso la progettazione, ripulitura e la posa in opera di segnali e cartelli oltre che realizzazione di aree di sosta) oscilla fra i 2.000 e i 5.000 euro/km, a seconda della complessità planialtimetrica e logistica, e dello stato iniziale dei luoghi. Per la manutenzione dei 750 km della rete sentieristica esistente, risultano già iscritti nel bilancio interno dell'Agenzia FoReSTAS 2017-2019 euro 250.000 annui.

- La successiva gestione della rete sentieristica, oltre il triennio 2017-2019, così definita (750 km + 300 km) potrà essere effettuata a cura dell'Agenzia FoReSTAS che, nell'ambito della programmazione pluriennale e annuale¹, utilizzerà a tal fine i fondi stanziati con il contributo di funzionamento annuale (missione 09 - programma 02 - capitolo SC04.1918), da definire in occasione della predisposizione della proposta di bilancio di previsione.

Alla copertura dei predetti oneri si prevede di far fronte:

- quanto a euro 250.000 per l'anno 2017 mediante utilizzo delle risorse interne al bilancio dell'ente FORESTAS già destinate a tali finalità;
- quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019 mediante utilizzo delle risorse interne al bilancio dell'ente FoReSTAS già destinate a tali finalità e quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di quota parte delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo".

Quota Stato (Decisione del 14 luglio 2015, n. 4926) iscritte nel bilancio di previsione della Regione per gli anni 2017-2019 alla missione 09 - programma 05 - titolo 2.

Si fa presente che gli interventi in esame, una volta accertate dall'Agenzia Forestas, potranno essere finanziate inoltre con le risorse aggiuntive provenienti dal Progetto INTENSE "itinerari turistici sostenibili dell'area transfrontaliera - Programma di cooperazione transfrontaliera Italia-Francia marittimo 2014-2020, cui l'Agenzia partecipa in qualità di partner di progetto, oppure del progetto Grifone.

¹ L'articolo 38 della legge regionale n. 8 del 2016 stabilisce che: "l'Agenzia predisporre e attua i programmi inerenti alle attività di propria competenza negli ambiti di cui all'articolo 36, nel rispetto degli obiettivi strategici e delle linee gestionali contenuti negli strumenti della pianificazione forestale regionale e in attuazione del documento di cui all'articolo 11 e delle ulteriori direttive impartite: a) dalla Giunta regionale mediante deliberazione; b) dall'Assessore regionale competente in materia di ambiente. 2. I programmi di cui al comma 1 hanno durata triennale, sono soggetti a revisione annuale e redatti nel rispetto delle disposizioni contenute negli altri strumenti di programmazione finanziaria della Regione. 3. I programmi di cui al comma 1 definiscono il quadro previsionale delle attività dell'Agenzia, le risorse necessarie, i tempi di attuazione e i risultati da conseguirsi, anche attraverso l'utilizzo di costi e benefici standard approvati dall'Assessorato regionale competente in materia di ambiente, indicando nel dettaglio le modalità attuative nell'anno di riferimento. 4. I programmi di cui al comma 1, predisposti dopo l'acquisizione del parere delle amministrazioni comunali nei cui territori ricadono gli interventi previsti, anche acquisito in apposite conferenze di servizi, articolate per ambiti territoriali omogenei indette dall'Agenzia, sono sottoposti alle procedure di controllo di cui alla legge regionale n. 14 del 1995.".

TESTO DELLA COMMISSIONE

Titolo: Norme in materia di turismo

Capo I

Disposizioni generali

Art. 1

Finalità della legge

1. La Regione promuove e sostiene il turismo come settore prioritario per lo sviluppo socio-economico e sostenibile della Sardegna, nel rispetto delle componenti strategiche caratterizzanti l'Isola nel panorama dell'offerta turistica mondiale, quali l'ambiente naturale, il paesaggio, il patrimonio archeologico e storico, la cultura e la lingua, la componente umana, nella sua peculiare situazione di insularità in ambito mediterraneo.

2. Più in particolare, la presente legge è diretta

a:

- a) riorganizzare il comparto turistico regionale;
- b) riconoscere il ruolo strategico del turismo per lo sviluppo economico sostenibile del territorio e di tutti i settori produttivi ad esso connessi;
- c) promuovere l'integrazione economica e sociale del territorio;
- d) valorizzare e promuovere le relazioni tra il comparto turistico e le risorse naturali, culturali e identitarie;
- e) favorire l'offerta integrata di prodotti/tematismi attraverso un approccio sistemico.

Art. 2

Obbiettivi

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 3 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna) e nell'ambito delle funzioni di cui all'articolo 30 della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali):

- a) promuove politiche orientate allo sviluppo e alla valorizzazione sostenibile dei servizi turistici;

- b) attiva politiche volte all'innovazione;
- c) valorizza ogni forma di aggregazione di imprese e di associazionismo;
- d) individuano nella formazione e nell'aggiornamento lo strumento chiave per la valorizzazione delle risorse umane;
- e) attua politiche di semplificazione amministrativa;
- f) attiva e favorisce accordi e collaborazioni interistituzionali con soggetti pubblici e privati;
- g) favorisce una fruizione dei servizi turistici orientata alla responsabilizzazione dell'utenza nella tutela del patrimonio ambientale e culturale della Sardegna;
- h) promuove l'accessibilità alle strutture e ai servizi turistici da parte delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive affinché possano usufruire dell'offerta turistica in modo completo e in autonomia, in attuazione dell'articolo 30 della Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità, ratificata e resa esecutiva con la legge 3 marzo 2009, n. 18 (Ratifica ed esecuzione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, con Protocollo opzionale, fatta a New York il 13 dicembre 2006);
- i) sostiene le attività per la tutela dei diritti del turista;
- j) favorisce l'offerta di prodotti e servizi turistici idonei all'accoglienza degli animali d'affezione, anche tramite l'individuazione di luoghi a essi destinati.

Art. 3

Competenze della Regione e dei comuni

1. La Regione esercita le proprie competenze attraverso funzioni di indirizzo strategico e di programmazione del sistema turistico regionale e, in particolare:

- a) promuove, qualifica e valorizza nel mondo l'unicità e la specialità dell'immagine della Sardegna e ne incrementa i flussi turistici;
- b) attiva politiche di incentivazione e sostegno alle imprese dirette al miglioramento degli standard organizzativi e delle politiche commerciali e di marketing dei servizi al fine di favorire il turismo nell'intero anno solare;
- c) orienta le politiche in materia di infrastrutture e servizi a favore di un turismo sostenibile e ne promuove la realizzazione;
- d) attiva politiche dei trasporti tese ad agevolare l'accesso all'Isola anche qualificando i luoghi di

approdo e partenza, sostenendo i soggetti gestori e favorendo il loro coordinamento.

2. I comuni esercitano le competenze espressamente attribuitegli dalla presente legge e le competenze di cui all'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006.

Art. 4

Conferenza permanente del turismo

1. È istituita presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, la Conferenza permanente del turismo. La partecipazione alla Conferenza è a titolo gratuito e non dà diritto a corresponsione di compensi, comunque denominati, gettoni di presenza e rimborsi spese.

2. La Conferenza permanente del turismo è convocata entro quattro mesi dall'entrata in vigore della presente legge e in seguito, almeno ogni due anni, dall'Assessore regionale competente in materia di turismo.

3. Partecipano alla Conferenza permanente del turismo: gli assessorati regionali interessati, l'Anci, una rappresentanza degli enti locali nominata dal Consiglio delle autonomie locali, le camere di commercio, l'unione delle proloco, le associazioni di categoria interessate, i consorzi turistici, le associazioni di promozione sociale, i sindacati, le associazioni delle persone con disabilità, le università e gli eventuali altri soggetti portatori di interessi coinvolti.

4. La Conferenza permanente del turismo esprime, con un documento finale, le proprie proposte in merito alla predisposizione, all'aggiornamento e all'attuazione del Piano strategico regionale del turismo di cui all'articolo 5.

Art. 5

Piano strategico regionale del turismo

1. La Regione individua nel Piano strategico regionale del turismo lo strumento per l'aggiornamento della politica turistica regionale e per l'esercizio delle funzioni di programmazione, di indirizzo e coordinamento.

2. Il Piano di cui al comma 1, agendo su leve

quali il marketing di destinazione e l'innovazione tecnologica e organizzativa (governance), ha come obiettivo generale il miglioramento della competitività e attrattività della destinazione Sardegna, in un'ottica di sostenibilità ambientale, economica e sociale.

3. La Giunta regionale, anche alla luce degli esiti della Conferenza permanente del turismo espressi nel documento finale di cui all'articolo 4, comma 4, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, adotta, con propria deliberazione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Piano strategico regionale del turismo.

4. Il piano, in particolare:

- a) delinea un quadro di contesto e lo scenario competitivo in cui la Sardegna è inserita;
- b) prefigura una visione di sviluppo condivisa di medio e lungo periodo, indica gli obiettivi generali e le strategie per il suo raggiungimento, anche attraverso sinergie tra il settore turistico e gli altri settori produttivi regionali e con l'intero sistema di destinazione;
- c) effettua un monitoraggio dello stato generale delle strutture ricettive regionali e individua le linee di intervento e incentivazione dirette a favorire l'adeguamento delle stesse alle moderne esigenze di mercato a garanzia dell'incremento degli standard di qualità delle strutture ricettive;
- d) definisce adeguate proposte di sviluppo e incentivazione sulla base dell'andamento delle diverse tipologie di turismo tematico e le misure necessarie a migliorare la qualità dei servizi turistici resi;
- e) definisce i criteri e gli indicatori per il monitoraggio delle attività e per la misurazione del loro impatto economico, sociale e occupazionale;
- f) individua specifiche azioni tese a combattere ogni forma di abusivismo nel comparto, anche con il coinvolgimento delle associazioni di categoria.

5. Il piano è coordinato e coerente con gli altri strumenti della programmazione regionale e ha durata triennale, con revisioni annuali in funzione dell'andamento del comparto.

6. Il piano è soggetto al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Promozione turistica della Regione

1. La Regione promuove l'offerta turistica regionale e l'immagine unitaria della Sardegna e concorre a valorizzare tematismi che favoriscono l'offerta integrata del patrimonio umano, ambientale, culturale e produttivo del territorio.
2. La Regione realizza iniziative e progetti speciali in ambito regionale, nazionale e internazionale.

Art. 7

Sardegna destination management organization

1. La Giunta regionale individua modalità e strumenti affinché le politiche di promozione e commercializzazione siano attuate attraverso la costituzione di una "Sardegna destination management organization" in seguito denominata Sardegna DMO, in forma di società a cui possono partecipare soggetti pubblici e privati nel rispetto della normativa statale e regionale vigente in materia.
2. Sardegna DMO attiva forme di collaborazione con la pluralità di soggetti pubblici e privati che sviluppano attività di marketing territoriale.
3. Per le finalità di cui al comma 2 possono essere favorite forme di partenariati locali e riconosciuti DMO locali intesi come network pubblico/privati capaci, in stretto raccordo con lo strumento attuativo regionale, di aumentare la competitività di aree di interesse turistico attraverso azioni di marketing territoriale.
4. In attuazione del Piano strategico regionale del turismo, Sardegna DMO propone all'Assessore regionale del turismo, artigianato e commercio un proprio piano attuativo (destination management plan) entro il 30 aprile dell'anno antecedente a quello di riferimento.
5. Sardegna DMO può svolgere funzioni delegate dall'Assessorato regionale competente in materia di turismo concernenti attività di analisi, ricerca di mercato e statistica per orientare gli indirizzi e le politiche di settore.

Art. 8

Osservatorio regionale del turismo

1. Al fine di fornire il supporto tecnico necessario all'azione amministrativa regionale e locale per la programmazione e la promozione turistica e assicurare il supporto informativo e progettuale ai soggetti privati e pubblici che operano nel settore, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo, anche mediante apposita struttura organizzativa istituita ai sensi dell'articolo 13 della legge regionale 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), denominata Osservatorio regionale del turismo, svolge, in particolare, le seguenti funzioni:

- a) analizzare e valutare il flusso turistico con particolare attenzione alla stagionalità delle presenze sulla base di indicatori appositamente individuati per la realtà sarda, utilizzando sia gli strumenti di rilevazione in uso al sistema regionale, sia ulteriori strumenti di analisi delle presenze turistiche;
- b) analizzare e valutare gli interventi realizzati a seguito delle politiche regionali sul territorio in termini di efficienza ed efficacia.

2. L'Assessorato competente in materia di turismo può delegare parte delle funzioni di cui al comma 1 a Sardegna DMO.

3. I dati e le informazioni elaborati dall'Assessorato competente in materia di turismo sono pubblici e liberamente disponibili.

Art. 9

Sistemi informativi per il comparto turistico regionale

1. La Regione si dota di strumenti informativi finalizzati a favorire la promozione dell'offerta turistica e la valorizzazione della destinazione Sardegna e adeguati alle evoluzioni del mercato nazionale e internazionale.

Art. 10

Attività di informazione e accoglienza turistica

1. La Regione individua e disciplina i sistemi di informazione e di accoglienza turistica riguardanti l'offerta locale e regionale, garantisce caratteristiche di omogeneità e standard dei servizi offerti e dei segni distintivi utilizzati e individua le condizioni e le

garanzie per il potenziamento e l'affidamento dei servizi di informazione turistica agli enti locali e ad altri soggetti.

2. Le attività di informazione e accoglienza turistica sono svolte secondo criteri di imparzialità, omogeneità, qualità, professionalità e pari rappresentatività di tutto il territorio, della sua offerta, fornendo informazioni e servizi finalizzati alla migliore fruizione delle risorse e dei tematismi del territorio, delle strutture ricettive e dei trasporti.

3. La Regione favorisce l'accoglienza, l'informazione e l'assistenza tecnica al pubblico e l'uniformità su tutto il territorio, anche sotto il profilo dell'immagine turistica regionale, attraverso forme di collaborazione con i comuni o con le DMO locali.

4. La Regione sovrintende e coordina le azioni dei soggetti che concorrono alle attività di informazione e accoglienza turistica, previ processi di informatizzazione e digitalizzazione e attraverso l'emanazione di apposite direttive che individuano:

- a) gli standard minimi di informazione e accoglienza, le caratteristiche e i segni distintivi, anche in relazione alla tipologia dei servizi offerti;
- b) le modalità di coordinamento, anche informativo e telematico, delle attività fra i soggetti del territorio;
- c) il sistema di valutazione e di monitoraggio del servizio erogato e percepito dal cliente turista.

Art. 11

Incentivi alle imprese turistiche

1. La Regione sostiene il processo di riqualificazione del sistema turistico tramite incentivi concessi nel rispetto della normativa europea in materia di aiuti di Stato.

2. L'Amministrazione regionale può concedere contributi in conto capitale, nella misura massima del 50 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) 18 dicembre 2013, n. 1407 (Regolamento della Commissione relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti «de minimis») alle micro, piccole e medie imprese turistiche al fine di incentivare l'incremento qualitativo dei servizi e per il finanziamento delle opere di adeguamento alla normativa sulla sicurezza, protezione aziendale e prevenzione incendi. I contributi sono concessi per le seguenti iniziative:

- a) opere edili e impiantistiche funzionali all'ammodernamento e alla ristrutturazione dei locali e delle strutture di servizio;
- b) attrezzature e impianti per la sicurezza dei locali in cui sono esercitate le attività di impresa;
- c) interventi per l'efficientamento energetico degli edifici;
- d) impianti per l'installazione di reti wi-fi gratuite;
- e) mezzi di trasporto a basso impatto emissivo strettamente legati all'attività di impresa (veicoli commerciali, immatricolati a uso commerciale e intestati all'impresa stessa);
- f) arredi funzionali all'attività dell'impresa, comprese palestre, piscine, saune, SPA e zone benessere;
- g) servizi, strutture aggiuntive e standard oltre gli obblighi di legge per incrementare l'accessibilità e migliorare l'accoglienza delle persone con disabilità motorie, sensoriali e intellettive;
- h) servizi per il miglioramento delle azioni di marketing e commerciali per incrementare e migliorare la presenza diretta degli operatori sul web.

3. I progetti per la realizzazione delle iniziative tengono conto delle norme in materia di superamento delle barriere architettoniche di cui al decreto ministeriale 14 giugno 1989, n. 236 (Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche).

4. L'Amministrazione regionale può concedere incentivi alle agenzie di viaggio e turismo per la vendita di pacchetti turistici in Italia e all'estero finalizzati al potenziamento dei flussi turistici nel territorio regionale attraverso l'offerta di un prodotto turistico qualificato, con particolare riguardo per le località a minore vocazione turistica. Gli incentivi sono concessi nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1407 del 2013.

5. La Regione, al fine di incentivare la crescita del settore del turismo congressuale, può concedere contributi agli organizzatori professionali di eventi congressuali, nella misura massima del 35 per cento della spesa ammissibile e nel rispetto di quanto previsto dal regolamento (CE) n. 1407 del 2013, per la realizzazione e la gestione di eventi congressuali in Sardegna che prevedano la partecipazione di almeno cento congressisti e il pernottamento degli stessi in strutture ricettive della Regione per almeno due notti consecutive.

Art. 12

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, che individuano e disciplinano, in particolare:

- a) gli strumenti, i requisiti e le procedure per la costituzione e il funzionamento di Sardegna DMO di cui all'articolo 7;
- b) gli elementi di cui all'articolo 10, comma 4, lettere a), b) e c);
- c) gli incentivi a favore delle imprese operanti nel settore, come previsto dall'articolo 11;
- d) le linee guida per il rinnovo e l'adeguamento della segnaletica turistica regionale;
- e) la carta dei diritti del turista.

2. Le direttive di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Capo II

Disposizioni per la disciplina
e la classificazione delle strutture ricettive

Art. 13

Denominazione delle strutture ricettive

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono distinte nelle seguenti tipologie:

- a) strutture ricettive alberghiere: alberghi, alberghi residenziali, villaggi albergo, alberghi diffusi e alberghi rurali;
- b) strutture ricettive all'aria aperta: campeggi, villaggi turistici, marina resort;
- c) strutture ricettive extralberghiere: bed&breakfast, domos, boat&breakfast, residence, case per ferie, case e appartamenti vacanza, ostelli per la gioventù.

Art. 14

Definizione delle strutture ricettive alberghiere

1. Sono "alberghi" le aziende che forniscono alloggio ed eventuale vitto ai clienti, in almeno sette camere anche dotate di eventuali locali e servizi accessori. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di cento metri di distanza dalla casa madre; in essi è consentita la presenza di unità abitative dotate di cucina o angolo cottura nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "alberghi residenziali" le aziende che forniscono alloggio ai clienti in unità abitative costituite da uno o più locali con cucina o angolo cottura; in essi è consentita la presenza di camere nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 35 per cento di quella complessiva della struttura. L'attività può essere svolta in dipendenze situate a non più di cento metri di distanza dalla casa madre.

3. All'interno della tipologia di strutture ricettive di cui ai commi 1 e 2:

- a) possono assumere la denominazione di "villaggi albergo" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione dei principali servizi in funzione di unità abitative dislocate in più stabili e dall'inserimento dell'insieme ricettivo in un'unica area recintata;
- b) possono assumere la denominazione di "alberghi diffusi" le strutture ricettive alberghiere caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile dell'ufficio ricevimento, delle sale di uso comune e dell'eventuale ristorante e annessa cucina e dalla dislocazione delle unità abitative in uno o più stabili separati, purché ubicati nel centro storico del comune e distanti non oltre 200 metri dall'edificio nel quale sono ubicati i servizi principali. L'identità della struttura ricettiva è riconoscibile in tutte le sue componenti (arredi, insegne o altri segni distintivi), al fine di garantire l'omogeneità dei servizi;
- c) possono assumere la denominazione di "alberghi rurali" le strutture ricettive alberghiere ubicate in fabbricati rurali o complessi immobiliari rurali, arredate nel rispetto delle tradizioni locali, nelle quali siano offerti vitto, con bevande e pietanze tipiche della Regione preparate prevalentemente con l'impiego di materie prime di produzione locale ed eventuali altri servizi finalizzati anche alla fruizione dell'ambiente, della cultura, delle tradizioni e dell'enogastronomia del luogo.

4. L'esercizio dell'attività ricettiva comprende l'esposizione e la vendita di prodotti tipici e manufatti locali.

Art. 15

Definizione delle strutture ricettive all'aria aperta

1. Sono "campeggi" le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno di turisti provvisti di tenda o di altri mezzi autonomi di pernottamento che siano trasportabili dal turista per via ordinaria senza ricorrere a trasporto eccezionale; è inoltre consentita la presenza di tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti vincolati o non vincolati al suolo, quali mezzi sussidiari di pernottamento, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 45 per cento di quella complessiva della struttura.

2. Sono "villaggi turistici" le aziende ricettive organizzate per la sosta e il soggiorno, in tende, caravan, autocaravan mobil-home, maxicaravan, case mobili o altri simili mezzi mobili di pernottamento o altri manufatti realizzati in materiale leggero vincolati o non vincolati permanentemente al suolo, di turisti che non utilizzano propri mezzi di pernottamento, nei quali è consentita la presenza di piazzole utilizzabili da turisti forniti di mezzi di pernottamento propri tipici dei campeggi, nel limite di una capacità ricettiva non superiore al 45 per cento di quella complessiva della struttura.

3. Sono "marina resort", le strutture organizzate per la sosta e il pernottamento di diportisti a bordo di unità da diporto ormeggiate nello specchio acqueo appositamente attrezzato secondo i requisiti stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e trasporti con proprio decreto.

4. Nei campeggi e villaggi turistici regolarmente autorizzati e nei limiti della ricettività autorizzata, gli allestimenti mobili di pernottamento, quali tende, roulotte, caravan, mobil-home, maxicaravan o case mobili e pertinenze e accessori funzionali all'esercizio dell'attività, sono diretti a soddisfare esigenze di carattere turistico e, anche se collocati in via continuativa, non costituiscono attività rilevante a fini urbanistici ed edilizi. A tal fine gli allestimenti:

a) conservano i meccanismi di rotazione in funzione;

- b) non possiedono alcun collegamento di natura permanente al terreno e gli allacciamenti alle reti tecnologiche, gli accessori e le pertinenze sono rimovibili in ogni momento.

Art. 16

Definizione delle strutture ricettive extralberghiere

1. Si intende per "bed&breakfast" l'attività occasionale di ospitalità e somministrazione della prima colazione svolta nell'abitazione di residenza e domicilio abituale per mezzo della propria normale conduzione familiare da effettuarsi in non più di tre stanze e con un massimo di dieci posti letto, più un eventuale letto aggiunto per stanza in caso di minori di dodici anni, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e senza organizzazione in forma d'impresa; la porzione di immobile adibita all'ospitalità e alla somministrazione della prima colazione può essere sottoposta a controlli ispettivi sul posto da parte dei soggetti esercenti le funzioni di vigilanza di cui all'articolo 26. Le strutture di cui al presente comma sono inserite in uno specifico registro presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

2. Si intende per "domo" l'attività ricettiva di ospitalità ed eventuale somministrazione della prima colazione svolta in non più di sei camere ubicate in un'unica unità immobiliare o in non più di due appartamenti ammobiliati, anche non situati nello stesso stabile, purché localizzati a non più di 100 metri di distanza l'uno dall'altro, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari che comprendono la pulizia dei locali e la sostituzione della biancheria almeno una volta la settimana e a ogni cambio di cliente. Tale attività è obbligatoriamente iscritta al registro imprese.

3. Si intende per "boat&breakfast" l'attività di ospitalità svolta a bordo di unità da diporto ormeggiate in porto.

4. Sono "residence" le strutture ricettive, gestite in forma imprenditoriale, nelle quali sono forniti alloggio e servizi complementari, senza offerta di prestazioni di tipo alberghiero, in unità composte da uno o più locali arredati, forniti di servizi igienici e di cucina, in numero non inferiore a sette, ubicate in stabili a corpo unitario o a più corpi, ovvero in parti di stabile o in dipendenze ubicate a non più di 100 metri di distanza dalla sede principale.

5. Sono "case per ferie" le strutture ricettive

attrezzate per il soggiorno a fini turistici di persone o di gruppi, anche autogestiti, nelle quali sono prestati servizi ricettivi essenziali, organizzate e gestite da enti pubblici, associazioni, enti od organizzazioni operanti senza scopo di lucro per il conseguimento di finalità assistenziali, culturali, religiose, ricreative, sociali o sportive, e da enti o aziende, esclusivamente per il soggiorno dei dipendenti e relativi familiari, o per i dipendenti e i familiari di altre aziende o di assistiti di altri enti, sulla base di un'apposita convenzione, per il perseguimento delle predette finalità; la disciplina delle case per ferie si applica ai complessi ricettivi che assumono la denominazione di pensionati universitari, case della giovane, case religiose di ospitalità, foresterie, centri di vacanze per minori e centri di vacanza per anziani.

6. Sono "case e appartamenti per le vacanze (CAV)" le strutture ricettive composte da unità abitative ubicate nello stesso comune o in comuni limitrofi delle quali il gestore abbia legittimamente, a qualsiasi titolo, la disponibilità non occasionale e organizzata. Tali unità abitative, in numero non inferiore a tre, composte ciascuna da uno o più locali, sono arredate e dotate di servizi igienici e cucina autonomi, gestite unitariamente in forma imprenditoriale per l'affitto a turisti, assicurando almeno i servizi di accoglienza e recapito del cliente, pulizia dei locali a ogni cambio di utente, senza offerta di servizi centralizzati o prestazioni di tipo alberghiero, nel corso di una o più stagioni.

7. Sono "ostelli per la gioventù" le strutture ricettive attrezzate per il soggiorno e il pernottamento dei giovani e degli accompagnatori di gruppi di giovani, di proprietà di enti pubblici, enti di carattere morale o religioso e associazioni od organizzazioni operanti senza scopo di lucro nel campo del turismo sociale e giovanile per il conseguimento di finalità sociali e culturali, gestiti direttamente o tramite operatori pubblici o privati appositamente convenzionati, nei quali è garantita, oltre alla prestazione dei servizi ricettivi, anche la disponibilità di strutture e servizi che consentano di perseguire le tali finalità.

Art. 17

Classificazione e denominazione

1. Le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono obbligatoriamente soggette a classificazione, da effettuarsi in base ai requisiti posseduti, in armonia con quanto previsto dalla normativa comunitaria e nazionale, secondo i seguenti

livelli:

- a) da 1 a 5 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2;
- b) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, comma 3, lettere a), b) e c);
- c) da 1 a 4 stelle per le strutture ricettive all'aria aperta;
- d) da 1 a 3 stelle per le strutture ricettive extralberghiere.

2. Le strutture ricettive alberghiere classificate a 4 stelle possono assumere la denominazione "superior" e le strutture ricettive alberghiere classificate a 5 stelle possono assumere la denominazione "lusso".

3. Le dipendenze delle strutture ricettive alberghiere di cui all'articolo 14, commi 1 e 2, sono, di norma, classificate nella categoria immediatamente inferiore a quella attribuita alla casa madre.

Art. 18

Procedimento di classificazione

1. La classificazione è effettuata a mezzo di autodichiarazione da parte del gestore dell'attività ricettiva il quale individua la categoria di classificazione attraverso l'auto-valutazione dei requisiti individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 25.

2. Con l'autodichiarazione di cui al comma 1, il gestore attesta, se presenti, la sussistenza nella propria struttura dei requisiti di accessibilità universale individuati dalle direttive di attuazione di cui all'articolo 25.

3. L'autodichiarazione di cui al comma 1 è presentata al comune competente per territorio attraverso il SUAPE.

4. Il comune verifica la completezza e la coerenza della documentazione presentata.

5. Il comune competente per territorio procede alla rettifica della classificazione quando, a seguito di accertamento d'ufficio, risulta che la struttura ricettiva possiede requisiti di qualificazione inferiori rispetto a quelli attestati nell'autodichiarazione di cui al comma 1.

Art. 19

Obblighi delle strutture organizzate

per l'esercizio dell'attività ricettiva

1. Tutte le strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva sono soggette ai seguenti, ulteriori, obblighi:

- a) esporre in modo ben visibile all'esterno della struttura ricettiva il segno distintivo della struttura, comprendente la denominazione e l'indicazione della tipologia e della classificazione, secondo il modello di cui all'articolo 25, comma 1, lettera g);
- b) esporre al pubblico i prezzi applicati, i periodi di apertura e chiusura;
- c) stipulare un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti;
- d) effettuare la comunicazione dei dati statistici sul movimento dei clienti secondo i termini e le modalità stabiliti dalla Giunta regionale, ed effettuare le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) alla questura competente per territorio.

Art. 20

Locazione occasionale a fini turistici

1. È consentito al proprietario o all'usufruttario la locazione occasionale a fini turistici di unità immobiliari o di porzioni di unità immobiliari, in numero non superiore a due unità immobiliari, con contratti aventi validità non superiore a tre mesi consecutivi, senza la fornitura di servizi aggiuntivi e sempre che l'attività non sia organizzata in forma di impresa. Il contratto è stipulato in forma scritta o tramite la contrattualistica dei portali internet di vendita e reca la specifica indicazione del fine turistico.

2. Il limite delle due unità immobiliari di cui al comma 1 non opera nel caso in cui le unità immobiliari siano proposte al pubblico da agenzie immobiliari mediante mandato a titolo oneroso.

3. L'attività è avviata previa comunicazione da presentare al comune competente, con l'indicazione del periodo di disponibilità. A corredo della documentazione è allegata una specifica autocertificazione del titolare attestante il possesso da parte dell'unità immobiliare dei requisiti di cui al comma 4.

4. Le unità immobiliari e le porzioni di unità immobiliari di cui al comma 1 possiedono i requisiti strutturali, di sicurezza, e igienico-sanitari previsti per

le case di civile abitazione.

5. Le unità immobiliari e le porzioni di unità immobiliari di cui al comma 1 sono parificate alle strutture ricettive ai fini dell'applicazione delle disposizioni e dei regolamenti comunali in materia di imposte di soggiorno.

6. Il locatore comunica a fini statistici all'Assessorato regionale competente in materia di turismo i dati sul movimento dei clienti alloggiati ed effettua le comunicazioni di pubblica sicurezza ai sensi del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza (TULPS) alla questura competente per territorio.

Art. 21

Uso occasionale di immobili e aree per campeggio

1. La Regione riconosce e tutela le attività educative, didattiche, culturali, religiose, ricreative, sociali e sportive che associazioni, enti o organizzazioni operanti senza fini di lucro realizzano nell'ambito dei loro fini istituzionali mediante l'attivazione di soggiorni e campeggi sul territorio regionale.

2. Il comune competente per territorio può autorizzare la realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 secondo le seguenti tipologie:

- a) soggiorno temporaneo in struttura fissa autogestita, per soste non superiori ai trenta giorni;
- b) campeggio temporaneo autogestito, per soste non superiori a quindici giorni;
- c) campeggio mobile itinerante autogestito, per soste non superiori a tre giorni.

3. La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento dell'effettiva rispondenza dell'iniziativa alle finalità di cui al comma 1 e alla verifica della presenza dei requisiti igienico-sanitari e di sicurezza necessari in relazione al numero degli utenti e al tipo di attività, anche al fine di garantire la salvaguardia della salute pubblica e della pubblica incolumità e la tutela dell'ambiente e, per le tipologie di soggiorno di cui al comma 2, lettere a) e b), alla previa stipulazione di un'idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile per il periodo di utilizzo.

4. La realizzazione delle iniziative di cui al comma 1 è subordinata alla preventiva iscrizione del soggetto organizzatore in un apposito registro tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di

turismo.

Art. 22

Aree di sosta temporanea a fini turistici

1. Sono aree di sosta di autocaravan e di caravan omologati a norma delle disposizioni vigenti, le aree destinate esclusivamente al parcheggio degli stessi mezzi per un periodo massimo di 48 ore consecutive.

2. Sono aree attrezzate di sosta temporanea le aree riservate esclusivamente alla sosta occasionale di caravan e autocaravan per un massimo di 48 ore consecutive.

3. Le aree attrezzate per la sosta temporanea sono realizzate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 185 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e dell'articolo 378 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e sono fornite delle seguenti dotazioni minime e delle ulteriori dotazioni individuate ai sensi dell'articolo 25, comma 1, lettera i):

- a) pozzetto di scarico autopulente;
- b) erogatore di acqua potabile;
- c) adeguato sistema di illuminazione;
- d) contenitori per le raccolte differenziate dei rifiuti effettuate nel territorio comunale;
- e) toponomastica della città contenente le informazioni turistiche aggiornate redatte nelle lingue locali e in altre lingue.

Art. 23

Divieto di campeggio libero

1. Su tutto il territorio regionale è vietato il campeggio con tende, caravan, autocaravan, camper o altri simili mezzi mobili di pernottamento al di fuori delle strutture ricettive all'aria aperta, delle aree attrezzate di sosta temporanea, delle aree di sosta temporanea approntate presso altre attività di servizio ai viaggiatori, quali stazioni di servizio, strutture agrituristiche e di ristorazione, e delle altre aree eventualmente individuate dai comuni interessati.

Art. 24

Stabilimenti balneari

1. Sono strutture o stabilimenti balneari le aree scoperte demaniali marittime a uso pubblico gestite in qualità di imprese turistiche in regime di concessione, attrezzate prevalentemente per la balneazione. Gli stabilimenti balneari possono essere dotati di impianti e attrezzature per la balneazione, per l'elioterapia e di impianti e di attrezzature sportive e di ricreazione.

3. Le attività esercitabili sul demanio marittimo sono disciplinate dall'Assessorato regionale competente in materia di beni demaniali, fermi restando gli obblighi derivanti dall'applicazione del regio decreto 30 marzo 1942, n. 327 (Approvazione del testo definitivo del Codice della navigazione) e del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione marittima).

Art. 25

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva ai fini della loro apertura e gestione;
- b) eventuali limiti minimi e massimi di giornate annuali di apertura per le strutture ricettive extralberghiere "bed&breakfast" di cui all'articolo 16, comma 1, fatte salve le strutture localizzate in comuni nei cui territori non siano operanti strutture ricettive alberghiere;
- c) la procedura e i criteri di classificazione, i requisiti propri dei diversi livelli di classificazione e i requisiti necessari perché le strutture ricettive alberghiere si possano avvalere delle denominazioni "superior" e "lusso";
- d) i requisiti necessari perché le strutture ricettive possano definirsi "strutture ricettive a accessibilità universale" e qualificarsi con un segno di riconoscibilità;
- e) la polizza assicurativa di cui all'articolo 19, comma 1, lettera c);
- f) le eventuali denominazioni aggiuntive che possono

- essere assunte dalle strutture organizzate per l'esercizio dell'attività ricettiva che presentino determinate caratteristiche o offrano servizi specializzati;
- g) il modello relativo al segno distintivo, indicante la tipologia, la classificazione, l'eventuale denominazione aggiuntiva e, se sussistente, la natura di struttura ricettiva a accessibilità universale da esporre all'esterno della struttura ricettiva;
 - h) i dati statistici di cui agli articoli 19, comma 1, lettera d) e 20, comma 6, e le relative modalità di comunicazione;
 - i) le caratteristiche e i requisiti delle strutture di cui agli articoli 21 e 22.

2. La Giunta regionale può delegare all'Assessore regionale competente in materia di turismo l'adozione di ulteriori disposizioni di dettaglio.

3. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 e le disposizioni adottate dall'Assessore regionale competente in materia di turismo ai sensi del comma 2, sono sottoposte al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 26

Vigilanza e controlli

1. Le funzioni di vigilanza, di controllo, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni amministrative di cui al presente capo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dall'Amministrazione regionale attraverso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e, per quanto riguarda le attività previste dagli articoli 21, 22, e 23, anche dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale, ferme restando la competenza dell'autorità di pubblica sicurezza e dell'autorità sanitaria nei relativi settori.

2. Al fine di contrastare forme illegali di ospitalità, l'Assessorato regionale competente in materia di turismo e i comuni territorialmente competenti verificano il rispetto degli obblighi di cui al presente capo, anche attraverso il monitoraggio periodico e la verifica dei dati delle strutture ricettive e delle unità immobiliari offerte in locazione occasionale a fini ricettivi rilevabili attraverso i siti e i canali on line

di promozione e commercializzazione delle strutture e unità immobiliari medesime.

Art. 27

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai successivi commi.

2. Chiunque esercita abusivamente le attività di cui all'articolo 13 è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 l'operatore che:

- a) non esponga il segno distintivo di cui all'articolo 19, comma 1, lettera a);
- b) attribuisca pubblicamente al proprio esercizio, in qualsiasi modo, una tipologia, una denominazione, una classificazione, un segno di riconoscibilità, una capacità ricettiva o requisiti diversi da quelli propri della struttura;
- c) ometta di stipulare idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti.

4. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 2.000 l'operatore che:

- a) doti le camere o le unità abitative destinate agli ospiti di un numero di posti letto superiore a quello autorizzato o, comunque, ecceda i limiti della capacità ricettiva complessiva della struttura;
- b) violi l'obbligo di esporre le tariffe al pubblico di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b);
- c) applichi prezzi superiori rispetto a quelli esposti al pubblico;
- d) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 19, lettera d) dei dati ai fini statistici relativi agli ospiti alloggiati.

5. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 1.000 il proprietario o l'usufruttuario che:

- a) violi il limite delle due unità immobiliari di cui all'articolo 20, comma 1;
- b) conceda in locazione occasionale un immobile a fini ricettivi senza la previa comunicazione di cui all'articolo 20, comma 3;
- c) contravvenga all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 20, comma 6, dei dati ai fini statistici

relativi agli ospiti alloggiati.

6. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 100 a euro 250 chiunque violi il divieto di campeggio libero di cui all'articolo 23.

7. In caso di recidiva le sanzioni pecuniarie previste dai commi 2, 3, 4, 5 e 6 sono raddoppiate.

8. Nel caso di recidiva reiterata delle violazioni di cui ai commi 3 e 4, può essere disposta, oltre all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura definita nel comma 7, la sospensione dell'attività per un periodo non superiore ai tre mesi.

9. È disposta la revoca dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività qualora l'operatore abbia subito, nel corso dell'ultimo triennio, tre provvedimenti di sospensione.

10. I proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dai comuni sono incamerati dagli stessi a titolo di finanziamento delle funzioni svolte.

11. Il comune comunica all'Assessorato regionale competente in materia di turismo:

- a) l'avvenuta comminazione delle sanzioni amministrative pecuniarie di cui al presente articolo;
- b) l'eventuale adozione dei provvedimenti di sospensione e di revoca di cui ai commi 8 e 9;
- c) l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 19, commi 3 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi).

Capo III

Modifiche alla legge regionale n. 8 del 2016 e diversificazione della proposta turistica, allungamento della stagione, valorizzazione del turismo attivo

Art. 28

Introduzione alla legge regionale n. 8 del 2016
(Rete escursionistica regionale)

1. Al titolo II della legge regionale 27 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna), dopo il capo II, è aggiunto il seguente:

"Capo III (Rete escursionistica regionale)".

Art. 29

Rete escursionistica della Sardegna (RES)

1. Dopo l'articolo 14 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 14 bis (Rete escursionistica della Sardegna (RES))

1. La Regione promuove lo sviluppo di un qualificato turismo sostenibile attraverso l'istituzione di una rete coordinata e uniforme di percorsi destinati all'escursionismo denominata Rete escursionistica della Sardegna (RES).

2. La Regione promuove e disciplina il censimento, il recupero, la manutenzione, la fruibilità e la valorizzazione della RES, interconnessa in modo organico e funzionale con la rete escursionistica italiana e gli itinerari escursionistici europei, quale infrastruttura viaria necessaria alla gestione, al controllo, alla fruizione e alla valorizzazione delle aree naturali, rurali e montane della Sardegna.

3. La Regione predispone il piano per l'istituzione e la gestione della RES. Il piano prevede e garantisce adeguate forme di pubblicità della rete e del livello e grado di fruizione autonoma o assistita per la disabilità fisica e sensoriale."

Art. 30

Piano per l'istituzione e la gestione della RES

1. Dopo l'articolo 14 bis della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 ter (Piano per l'istituzione e la gestione della RES)

1. La Giunta regionale, su proposta degli Assessori competenti in materia di ambiente e turismo che si avvalgono della collaborazione tecnica dell'Agenzia Forestas, approva, con propria deliberazione, il Piano per l'istituzione e la gestione della RES con l'individuazione dei relativi percorsi, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

2. I percorsi individuati all'interno della RES ricadono prevalentemente su aree pubbliche e possono incidere su aree private solo se strettamente necessario e, in ogni caso, per tratti limitati.

3. All'interno del piano sono specificatamente individuati i percorsi di autonoma o assistita fruizione per la disabilità fisica e sensoriale.

4. Il Piano per l'istituzione e la gestione della RES è sottoposto al previo parere della competente commissione consiliare che si esprime entro trenta giorni, decorsi i quali il parere si intende acquisito."

Art. 31

Dichiarazione di pubblico interesse

1. Dopo l'articolo 14 ter della legge regionale n. 8 del 2016, come introdotto dalla presente legge, è aggiunto il seguente:

"Art. 14 quater (Dichiarazione di pubblico interesse)

1. I percorsi escursionistici che costituiscono la RES, come individuati all'interno del piano di cui all'articolo 14 ter, sono considerati, ai sensi della presente legge, di pubblico interesse in relazione alle funzioni di fruizione ambientale, didattica, di tutela del territorio e dei valori naturalistici, paesaggistici e culturali peculiari dell'attività escursionistica.

2. Nel caso in cui i percorsi individuati ricadano parzialmente su aree private, la Regione propone ai proprietari e ai titolari di diritti reali su tali aree la stipula di appositi accordi d'uso. In caso di mancata formalizzazione dell'accordo e in assenza di soluzioni alternative, può essere imposta una servitù di uso pubblico avente ad oggetto il transito a fini

escursionistici, mediante applicazione della normativa vigente.

3. Nei tratti di percorso di proprietà privata è consentito il transito a soli fini escursionistici, a condizione che gli escursionisti non si trattengano a bivacco, non abbandonino rifiuti, non producano rumori molesti, non disturbino il bestiame, non causino danni alla proprietà. È, inoltre, consentito l'accesso ai soggetti individuati dall'Agenzia FoReSTAS per l'effettuazione degli interventi di ripristino, di manutenzione e di segnalazione necessari e per le opere previste nell'ambito del piano per l'istituzione e la gestione.".

Art. 32

Gestione della rete escursionistica regionale

1. Dopo l'articolo 37 della legge regionale n. 8 del 2016 è aggiunto il seguente:

"Art. 37 bis (Gestione della Rete escursionistica regionale (RES))

1. L'Agenzia provvede:

- a) all'individuazione dei percorsi da inserire all'interno della RES, di concerto con i comuni e le unioni di comuni territorialmente interessate;
- b) alla predisposizione del catasto della RES;
- c) alla gestione e alla manutenzione della RES, in accordo con i comuni territorialmente interessati e con la collaborazione degli enti gestori dei parchi e delle aree protette, del volontariato e dell'associazionismo di settore.".

Art. 33

Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna

1. Al fine di favorire lo sviluppo del cicloturismo e dell'hand bike turismo in Sardegna, la Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di trasporti, approva il Piano di gestione degli itinerari ciclabili della Sardegna.

2. Il piano favorisce la percorribilità dell'intero territorio, il collegamento ciclabile di stazioni ferroviarie, dei punti di accesso all'Isola (porti e aeroporti regionali), i collegamenti longitudinali e trasversali all'interno della Sardegna e i collegamenti intercomunali, in considerazione dello sviluppo urbanistico, della conformazione territoriale, delle peculiarità attrattive e dello sviluppo di servizi di trasporto intermodale.

Art. 34

Tratte ferroviarie di rilevanza naturalistica

1. La Regione riconosce l'importanza del proprio patrimonio di ferrovie a scartamento ridotto quale strumento di promozione turistica dei territori e delle zone attraversate e ne promuove l'accessibilità.

2. Per le finalità di cui al comma 1, la Regione:

- a) promuove l'utilizzo a scopo turistico delle tratte a tale scopo più adeguate;
- b) favorisce la salvaguardia, la gestione e la manutenzione delle tratte interessate dal Trenino verde;
- c) favorisce l'integrazione dei percorsi di cui al presente articolo con la Rete escursionistica della Sardegna (RES) e con il piano di gestione degli itinerari ciclabili regionali di cui all'articolo 33.

Art. 35

Turismo equestre

1. La Regione riconosce l'importanza del settore ippico nella tradizione regionale e ne promuove le attività legate al turismo con particolare riferimento:

- a) agli eventi della tradizione religiosa e folkloristica;
- b) alle attività sportive;
- c) alle attività escursionistiche.

2. La Regione sostiene la realizzazione dei palii, sagre, giostre equestri e processioni che si svolgono nei comuni dell'Isola.

3. L'Assessorato regionale competente in materia di turismo predispone e aggiorna il catalogo delle manifestazioni di cui al comma 2, con il relativo corredo documentale e divulgativo e ne cura la diffusione.

Art. 36

Registro delle ippovie

1. La Regione promuove e sostiene l'impiego degli equidi, cavalli e asini, quale strumento di valorizzazione e conoscenza del patrimonio turistico e ambientale della Sardegna, attraverso specifici interventi finalizzati alla realizzazione di una rete di

ippovie iscritte in un apposito registro regionale e al recupero funzionale delle strutture per le esigenze logistiche, di sosta e di supporto ai cavalieri e agli animali.

2. La tenuta e l'aggiornamento del registro delle ippovie della Sardegna sono disciplinate nel Piano per l'istituzione e la gestione della Rete escursionistica della Sardegna (RES).

3. L'iscrizione delle ippovie al registro è effettuata su richiesta dei comuni e delle unioni di comuni competenti per territorio, con il coordinamento dell'Agenzia FoReSTAS.

Art. 37

Turismo naturista

1. La Regione promuove la progettazione e la realizzazione di una rete di aree attrezzate per la pratica del turismo naturista in equilibrio con il contesto ambientale, anche in aree naturali protette.

2. Le aree per il turismo naturista sono individuate dai comuni attraverso il loro inserimento nei Piani di utilizzo dei litorali (PUL).

3. Le aree per il turismo naturista sono adeguatamente segnalate con apposita cartellonistica.

Art. 38

Turismo sportivo

1. La Regione promuove ogni forma di attività sportiva che possa contribuire alla crescita del turismo nell'Isola.

2. Al fine di conseguire gli obiettivi di cui al comma 1, la Regione promuove la progettazione e realizzazione di una rete di impianti sportivi in equilibrio con il contesto ambientale e socio-economico del territorio.

Art. 39

Percorsi, cammini e itinerari storici, culturali e religiosi

1. La Regione individua e valorizza la rete dei percorsi, dei cammini e degli itinerari di carattere culturale, storico e religioso.

2. La Regione promuove, con l'installazione di apposita segnaletica e cartellonistica, percorsi, cammini e itinerari legati a pellegrinaggi, testimonianze, eventi di indiscutibile valore territoriale, regionale e nazionale.

3. La Regione attiva forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati e con le autorità religiose al fine di promuovere e incentivare una corretta fruizione, conservazione e manutenzione dei percorsi, cammini e itinerari.

Art. 40

Rete dei borghi della Sardegna

1. La Regione riconosce il crescente ruolo dei piccoli centri nello sviluppo del turismo legato al patrimonio storico, culturale e identitario.

2. È istituita la Rete dei borghi caratteristici della Sardegna e il relativo elenco è tenuto presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

3. La Giunta regionale, su proposta degli Assessorati regionali competenti in materia di turismo e enti locali, individua i parametri e i requisiti necessari per l'iscrizione nella rete, con particolare riferimento ai beni storici e urbanistici presenti nel territorio del comune richiedente e alle azioni e iniziative intraprese per l'incremento dell'attrattività turistica, anche al fine di un loro riconoscimento nell'ambito delle reti nazionali e internazionali del turismo dei borghi.

Art. 41

Sanzioni e vigilanza

1. Chiunque danneggi la segnaletica, le opere realizzate per la percorribilità e la sosta lungo gli itinerari della Rete escursionistica della Sardegna (RES), esegua interventi non autorizzati, faccia uso di segnaletica difforme da quella definita dalla Giunta regionale, alteri o chiuda percorsi della rete medesima senza autorizzazione, acceda o transiti sugli itinerari della rete escursionistica con mezzi a motore senza la necessaria autorizzazione, è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 250 a euro 2.500.

2. Salvo che il fatto non costituisca più grave illecito, chiunque asporta, detiene, vende anche piccole quantità di sabbia, ciottoli, sassi o conchiglie

provenienti dal litorale o dal mare in assenza di regolare autorizzazione o concessione rilasciata dalle autorità competenti è soggetto alla sanzione amministrativa da euro 500 a euro 3000.

3. Le funzioni di vigilanza, controllo, contestazione e irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie riguardanti il rispetto delle disposizioni di cui al presente articolo sono esercitate dai comuni territorialmente competenti, dal Corpo forestale e di vigilanza ambientale e dagli altri soggetti titolati dalle norme vigenti.

Capo IV

Agenzie di viaggio e turismo

Art. 42

Agenzie di viaggio e turismo

1. Sono agenzie di viaggio e turismo le imprese che esercitano, anche esclusivamente on line e senza l'utilizzo di locali aperti al pubblico, attività di produzione, organizzazione di viaggi, soggiorni o crociere, per persone singole o per gruppi, di intermediazione nei predetti servizi o entrambe le attività o altri servizi turistici, ivi compresi i compiti di assistenza e accoglienza ai turisti.

2. Le agenzie di viaggio possono svolgere, inoltre, le seguenti attività:

- a) organizzazione di escursioni individuali o collettive e giri di città con ogni mezzo di trasporto;
- b) prenotazione di servizi di soggiorno o di ristorazione, vendita di buoni di credito per tali servizi, emessi anche da altri operatori, noleggio di autovetture o di altri mezzi di trasporto, prenotazione e vendita di biglietti per spettacoli, fiere e manifestazioni;
- c) inoltro, ritiro e deposito di bagagli per conto e nell'interesse dei propri clienti, assistenza per il rilascio dei passaporti e dei visti;
- d) informazione e promozione di iniziative turistiche, attività di informazione e propaganda di iniziative turistiche, ivi compresa la raccolta di adesioni a crociere e viaggi per l'interno e per l'estero e la distribuzione e la vendita di pubblicazioni utili al turismo;
- e) emissione, in nome e per conto di imprese di assicurazioni, di polizze a copertura dei rischi dei

- viaggiatori, organizzazione di servizi relativi alle attività congressuali e alle attività svolte in occasione di manifestazioni fieristiche;
- f) ogni altra attività concernente la prestazione di servizi turistici.

3. Nei locali destinati allo svolgimento dell'attività di agenzia è consentito lo svolgimento di altre attività commerciali, nell'osservanza delle rispettive norme di settore, purché tali attività siano esercitate in spazi separati ben identificabili.

4. Non rientrano nell'ambito di applicazione del presente capo la semplice attività di vendita e di distribuzione di cofanetti o voucher regalo emessi o prodotti da un'agenzia di viaggio e le mere attività di distribuzione o vendita di titoli di viaggio del trasporto pubblico locale.

5. Quando lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 2 comporta l'impiego di figure professionali del turismo soggette a specifica disciplina regionale, statale o comunitaria, le agenzie di viaggio e turismo hanno l'obbligo di avvalersi di operatori professionali specificamente abilitati.

Art. 43

Requisiti per l'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo

1. L'esercizio dell'attività di agenzia di viaggio e turismo è subordinata al possesso dei seguenti requisiti:

- a) denominazione, diversa da quella di comuni, province o regioni italiane e che non sia uguale o simile a quella di altre agenzie operanti nel territorio nazionale;
- b) capacità finanziaria, rapportata anche per le ditte individuali al capitale minimo previsto dalla legge per le società a responsabilità limitata;
- c) idoneità tecnico-professionale, comprovata dall'iscrizione del titolare al registro dei direttori tecnici o dalla presenza di un direttore tecnico, al quale è affidata l'organizzazione dell'agenzia, che presta la propria opera in una sola agenzia, con carattere di continuità ed esclusività; in caso di cessazione dal servizio del direttore tecnico, l'agenzia di viaggio e turismo provvede alla sostituzione entro il termine di trenta giorni;
- d) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso i clienti, secondo quanto stabilito con decreto dell'Assessore regionale

- competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale;
- e) idonea polizza assicurativa o garanzia bancaria, ai sensi dell'articolo 50, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 (Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, nonché attuazione della direttiva 2008/122/CE, relativa ai contratti di multiproprietà, contratti relativi ai prodotti per le vacanze di lungo termine, contratti di rivendita e di scambio), che preveda, in caso di fallimento o insolvenza dell'organizzatore o dell'intermediario, il rimborso del prezzo versato per l'acquisto del pacchetto turistico e il rientro immediato del turista; l'assolvimento dell'obbligo di copertura dei rischi può avvenire anche attraverso la partecipazione a fondi privati appositamente costituiti da consorzi e associazioni;
 - f) gli ulteriori requisiti individuati nelle direttive di cui all'articolo 45.

2. Presso l'Assessorato regionale competente in materia di turismo è tenuto il registro delle agenzie di viaggio e turismo, delle filiali e delle succursali operanti in Sardegna.

3. Il trasferimento di sede, la sospensione oltre i trenta giorni e la cessazione dell'attività sono soggette a preventiva comunicazione all'ente competente per territorio.

Art. 44

Associazioni senza scopo di lucro

1. Le associazioni senza scopo di lucro operanti con carattere di continuità a livello regionale per finalità culturali, politiche, religiose, ricreative, sportive o sociali, possono esercitare le attività di agenzia di viaggi e turismo, fatta eccezione per quelle di prenotazione o intermediazione mediante vendita diretta al pubblico, esclusivamente in favore dei propri associati iscritti da almeno sei mesi.

2. L'esercizio dell'attività è subordinato alle condizioni e alle modalità stabilite dalla Giunta regionale nelle direttive di attuazione di cui all'articolo 45 ed è soggetto comunque ai seguenti obblighi:

- a) preventiva iscrizione nell'apposito registro tenuto presso l'Assessorato competente in materia di turismo;

- b) idonea polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile verso gli associati;
- c) nomina di un responsabile delle attività turistiche in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'articolo 11 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza).

Art. 45

Direttive di attuazione

1. La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore regionale competente in materia di turismo, sentite le organizzazioni degli imprenditori turistici maggiormente rappresentative a livello regionale, emana, con propria deliberazione, entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, le direttive di attuazione del presente capo, disciplinanti, in particolare:

- a) le caratteristiche, i requisiti, le modalità strutturali e di esercizio delle agenzie di viaggio e turismo ai fini della loro apertura e gestione;
- b) le condizioni e modalità di esercizio dell'attività di cui all'articolo 42 da parte delle associazioni senza fine di lucro.

2. Le direttive di attuazione di cui al comma 1 sono soggette al previo parere della Commissione del Consiglio regionale competente per materia, la quale si esprime entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della richiesta, decorso il quale il parere si intende acquisito.

Art. 46

Sanzioni amministrative

1. Fatta salva l'applicazione delle sanzioni penali o amministrative previste da altre disposizioni di legge, per la violazione delle disposizioni di cui al presente capo si applicano le sanzioni amministrative di cui ai commi 2 e 3.

2. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 12.000 chiunque:

- a) eserciti abusivamente l'attività di cui all'articolo 42;
- b) eserciti l'attività di agenzia di viaggio e turismo senza essere in possesso dei requisiti di cui all'articolo 43.

3. È soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 a euro 6.000 chiunque:

- a) violi il disposto di cui all'articolo 42, comma 5;
- b) violi le disposizioni di cui all'articolo 44 relative alle associazioni senza scopo di lucro;
- c) faccia uso, senza averne titolo, nella ragione sociale o nella denominazione o in qualsiasi comunicazione al pubblico, della espressione "agenzia di viaggio", "agenzia di turismo", "tour operator", "travel agent", "organizzatore di viaggi", "intermediario di viaggi, "mediatore di viaggi" o altra espressione o locuzione simile, anche in lingua straniera, idonee a indurre confusione sulla legittimazione allo svolgimento dell'attività di agenzia di viaggio e turismo.

4. Le funzioni di vigilanza, controllo e irrogazione delle sanzioni sulle agenzie di viaggio e turismo sono attribuite all'Assessorato regionale competente in materia di turismo.

Art. 47

Modifiche alla legge regionale n. 9 del 2006 (Turismo - Funzioni della Regione)

1. All'articolo 30, comma 1, della legge regionale 12 giugno 2006, n. 9 (Conferimento di funzioni e compiti agli enti locali), dopo la lettera p ter) è aggiunta la seguente:

"p quater) le funzioni amministrative in materie di agenzie di viaggio, ivi comprese le attività di vigilanza e controllo sulle medesime."

Capo V

Clausola valutativa, norma finanziaria e abrogazioni

Art. 48

Clausola valutativa

1. La Giunta regionale trasmette alla Commissione consiliare competente per materia, entro due anni dall'entrata in vigore della legge, un'apposita relazione contenente le informazioni riguardanti lo stato di attuazione della legge, anche con riferimento agli eventuali elementi di criticità emersi.

Art. 49

Norma finanziaria

1. La Regione attua gli interventi previsti agli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9 e 10 con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente e stanziata per gli anni 2017, 2018 e 2019 alla missione 07 - (Turismo) - programma 01 - (Sviluppo e valorizzazione del turismo) del bilancio regionale per gli anni 2017-2019 e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale. A decorrere dall'anno 2020, ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42), la Regione attua gli interventi di cui al presente comma nei limiti delle risorse stanziata annualmente in bilancio alla missione 07 - programma 01.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui all'articolo 7, quantificati in euro 696.000 annui a decorrere dall'anno 2017, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 21 aprile 1955, n. 7 (Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche) e successive modificazioni e integrazioni (missione 07 - programma 01 - titolo 1 del bilancio regionale per gli anni 2017-2019). A decorrere dall'anno 2020, all'onere di cui al presente comma si fa fronte con legge di bilancio dei rispettivi esercizi finanziari.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 29, 30 e 32 sono quantificati complessivamente in euro 250.000 per l'anno 2017, euro 850.000 per l'anno 2018, euro 1.050.000 per l'anno 2019, euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020. Alla copertura finanziaria degli oneri di cui al presente comma si provvede rispettivamente:

- a) quanto a euro 250.000 per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale n. 8 del 2016, e successive modifiche e integrazioni, (missione 09 (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente)) - programma 02 (Tutela, valorizzazione e recupero ambientale) - titolo 1 (Spese correnti) - capitolo SC04.1918 del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
- b) quanto a euro 600.000 per l'anno 2018 e a euro 800.000 per l'anno 2019 mediante utilizzo di pari quota delle risorse P.O. FESR 2014-2020 - Asse

- VI - Azione 6.6.1 "Interventi per la tutela e la valorizzazione di aree di attrazione naturale di rilevanza strategica (Aree protette in ambito terrestre e marino e paesaggi tutelati) tali da consolidare e promuovere processi di sviluppo) (missione 09 - (Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 05 (Aree protette, parchi naturali, protezione naturalistica e forestazione), titolo 2 (Spese in conto capitale) del bilancio di previsione della Regione 2017-2019);
- c) quanto a euro 250.000 annui a decorrere dall'anno 2020 mediante utilizzo di quota parte delle risorse già destinate a tali finalità recate dall'autorizzazione di spesa di cui alla legge regionale 26 aprile 2016, n. 8 (Legge forestale della Sardegna) e successive modificazioni e integrazioni (missione 09 "Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e dell'ambiente" - programma 02 "Tutela, valorizzazione e recupero ambientale" - titolo 1 "Spese correnti" - capitolo SC04.1918).

4. Al finanziamento degli interventi di cui al comma 2 possono concorrere ulteriori risorse di derivazione europea, statale e regionale destinate allo sviluppo sostenibile e alla tutela del territorio e dell'ambiente iscritte nei bilanci di previsione dei rispettivi esercizi finanziari della Regione e dell'Agenzia forestale regionale per lo sviluppo del territorio e l'ambiente della Sardegna.

5. Ai sensi dell'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 118 del 2011, la Regione attua le disposizioni di cui agli articoli 11, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 nei limiti delle risorse stanziare annualmente in bilancio alla missione 07 "Turismo" - programma 01 - "Sviluppo e valorizzazione del turismo".

Art. 50

Abrogazioni

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le seguenti disposizioni:

- a) la legge regionale 20 giugno 1986, n. 35 (Norme in materia di vigilanza regionale sull'attività turistica in Sardegna a modifica ed integrazione della legge regionale 14 maggio 1984, n. 22);
- b) il comma 1 dell'articolo 31 della legge regionale n. 9 del 2006;
- c) l'articolo 29 della legge regionale 22 aprile 2015, n. 8 (Norme per la semplificazione e il riordino di disposizioni in materia urbanistica ed edilizia e per

- il miglioramento del patrimonio edilizio);
- d) il comma 1 dell'articolo 11 della legge regionale 11 aprile 2016, n. 5 (Legge di stabilità 2016);
 - e) l'articolo 56 della legge regionale 20 ottobre 2016 n. 24 (Norme sulla qualità della regolazione e di semplificazione dei procedimenti amministrativi).

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono, inoltre, abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto al capo II recate:

- a) nella legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
- b) nella legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21).

3. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di attuazione di cui all'articolo 25 sono integralmente abrogate:

- a) la legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, (Norme per la classificazione delle aziende ricettive);
- b) la legge regionale 12 agosto 1998, n. 27, (Disciplina delle strutture ricettive extralberghiere, integrazioni e modifiche alla legge regionale 14 maggio 1984, n. 22, concernente: "Norme per la classificazione delle aziende ricettive" e abrogazione della legge regionale 22 aprile 1987, n. 21);
- c) il comma 24 dell'articolo 2 della legge regionale 7 agosto 2009, n. 3 (Disposizioni urgenti nei settori economico e sociale).

4. A decorrere dalla data di emanazione delle direttive di cui all'articolo 45 è abrogata la legge regionale 12 agosto 1988, n. 13 (Disciplina in Sardegna delle agenzie di viaggio e turismo).

Art. 51

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).